



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

LEGGE DI BILANCIO 2025
(Legge 30 dicembre 2024, n. 207)

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" ([Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 - Suppl. Ordinario n. 43](#)) – in vigore dal 1° gennaio 2025, salvo quanto diversamente previsto dalle singole disposizioni.

Sommario

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE	8
1. Stabilizzazione delle aliquote IRPEF (art. 1, comma 2, lett. a))	8
2. Stabilizzazione dell'aumento della detrazione per lavoro dipendente (con reddito non superiore a 15.000 euro) (art. 1, comma 2, lett. b) e comma 3)	8
3. Riduzione del cuneo fiscale – Riconoscimento di una somma al lavoratore dipendente (con reddito non superiore a 20.000 euro) (art. 1, comma 4, 5, 7, 8, 9)	8
4. Riduzione del cuneo fiscale – Introduzione di un'ulteriore detrazione per i lavoratori dipendenti (con reddito non superiore a 40.000 euro) (art. 1, comma 6, 7, 9)	9
5. Riordino delle detrazioni (art. 1, comma 10).....	9
6. Rimodulazione della detrazione per carichi familiari (art. 1, comma 11)	10
7. Modifiche al regime c.d. "forfetario" (art. 1, comma 12).....	10
8. Detrazione IRPEF per le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado (art. 1, comma 13)	10
9. Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle attività per imposte anticipate (art. 1, commi da 14 a 20).....	11
10. Disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali e di plusvalenze da criptoattività (art. 1, commi da 21 a 29).....	11
11. Rivalutazione partecipazioni e terreni (art. 1, comma 30).....	12
12. Assegnazione agevolata beni ai soci (art. 1, commi da 31 a 36)	13
13. Estromissione dei beni delle imprese individuali (art. 1, comma 37)	14
14. Regime IVA per le prestazioni di formazione (art. 1, commi da 38 a 44)	14
15. Introduzione del c.d. <i>reverse charge</i> nei contratti di appalto per la movimentazione di merci (art. 1, commi da 57 a 63)	14
16. Modifica aliquota IVA per i corsi di attività alpinistica (art. 1, comma 64 e 65)	15
17. Esenzione da imposta ipotecaria di atti di cancellazione dal libro fondiario di diritti di usufrutto, uso o abitazione a favore di persone decedute (art. 1, comma 68 e 69)	15
18. Esenzione da imposta ipotecaria per la provincia autonoma di Bolzano (art. 1, commi 70 e 71)	15
19. Riduzione dell'aliquota di accisa per la birra artigianale (art. 1, comma 72 e 73)	15
20. Disposizioni per il contrasto all'evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati (art. 1, commi da 74 a 77 e 80)	16
21. Misure in materia di tracciabilità delle spese (art. 1, commi da 81 a 83).....	16
22. Pignoramento dello stipendio dei dipendenti pubblici con debiti fiscali (art. 1, commi 84 e 85)	17
23. Sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale (art. 1, comma 86)	17
24. Misure in materia di versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita (art. 1, commi 87 e 88).....	18
25. Norma di interpretazione autentica in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (art. 1, comma 89)	18

26. Modifiche all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (art. 1, commi 92 e 93)	18
27. Agevolazione dell'imposta di registro per la prima abitazione (art. 1, comma 116)	18
28. Disposizioni in materia di giustizia tributaria (art. 1, commi da 137 a 146)	19
29. Detrazione d'imposta per i non vedenti (art. 1, commi 229 e 230)	19
30. Credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici (art. 1, comma 246)	19
31. Premi erogati agli atleti CONI (art. 1, comma 262).....	19
32. Tassazione degli straordinari degli infermieri (art. 1, commi 354 e 355).....	19
33. Agevolazioni per neo assunti che trasferiscono residenza (art. 1, commi da 386 a 389)	19
34. Fringe benefits (art. 1, commi 390 e 391)	20
35. Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (art. 1, commi 399 e 400)	20
36. Esenzione della garanzia per i trasferimenti nazionali di prodotti da fumo (art. 1, commi 434 e 435).....	20
37. IRES ridotta per le imprese che investono in beni strumentali tecnologicamente avanzati (art. 1, commi da 436 a 444).....	21
38. Credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese (art. 1, comma 449).....	22
39. Regime fiscale dei compensi percepiti dagli addetti al gioco dell'ippica (art. 1, comma 552).....	22
40. Adeguamento della disciplina dell'addizionale regionale alla nuova disciplina dell'IRPEF (art. 1, commi da 726 a 729)	22
41. Adeguamento della disciplina dell'addizionale comunale alla nuova disciplina dell'IRPEF (art. 1, commi da 750 a 752)	22
42. Accantonamenti oneri connessi ai piani di <i>stock option</i> (art. 1, commi 862 e 863).....	23
43. Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande (art. 1, comma 520).....	23
44. Sisma Marche e Umbria – esenzione IMU (art. 1, commi 679 e 680).....	23
45. Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, comma 757).....	23
46. Interpretazione maggior gettito da versamenti IMU e TARI (art. 1, comma 779)	24
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI.....	24
1. Semplificazioni per l'accreditamento di pagamenti elettronici (art. 1, commi 66 e 67).....	24
2. Disposizioni in materia di mutui prima casa (art. 1, comma da 112 a 115).....	24
3. Rifinanziamento del Fondo di sviluppo e coesione (art. 1, comma 423)	25
4. Transizione 5.0 (art.1, commi da 427 a 429).....	25
5. Transizione 4.0 (art. 1, commi da 445 a 448).....	26
6. Operatività del Fondo di garanzia PMI e introduzione del premio aggiuntivo (art. 1, commi da 450 a 454).....	26
7. Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo (art.1, commi da 458 a 460)	27
8. Nuova Sabatini (art. 1, comma 461)	27
9. Credito d'imposta ZES Unica SUD (art. 1, commi da 485 a 490)	27
10. Fondo per la ricostruzione per i territori colpiti da eventi calamitosi (art. 1, commi da 644 a 646) ...	28
11. Garanzie in favore delle imprese sementiere colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023 (art. 1, commi 647 e 648)	28

12. Esigenze connesse alla ricostruzione degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia Romagna e Lombardia a maggio 2012 e l'Italia centrale ad agosto 2016 (art. 1, commi da 649-663, 666 e 667, 669-673, 677 e 678, 682- 693)	28
13. Modifica all'operatività del Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura (art.1, commi 864-866)...	31
14. Stato di previsione MEF: limiti di spesa per SACE e Fondo di garanzia PMI (art.3, commi da 3 a 8)..	32
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA	32
1. Accise sui prodotti energetici (art. 1, commi 45 e 49)	32
2. Piani di investimento pluriennale per la distribuzione dell'energia elettrica (art.1, commi da 50 a 53)	32
3. Agevolazioni fiscali previste in materia di recupero edilizio ed efficientamento energetico (art. 1, commi da 54 a 56).....	33
4. Bonus elettrodomestici (art. 1, commi da 107 a 111)	34
5. Incentivi alla produzione di energia termica rinnovabile nelle strutture sanitarie (art. 1, comma 376)	34
6. Sostegno alla filiera delle fibre tessili naturali (art. 1, comma 462).....	34
7. Semplificazione dei finanziamenti per la transizione green (art. 1, commi da 469 a 471).....	34
8. Finanziamenti REpowerEU per l'efficientamento energetico (art. 1, commi da 513 a 519).....	35
9. Semplificazione per la realizzazione di impianti rinnovabili interconnessi all'infrastruttura ferroviaria (art. 1, comma 525)	35
10. Piano infrastrutturale settore idrico (art. 1, comma 533)	35
11. Gestione di macerie, rifiuti da costruzione e materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale (art. 1, commi 664 e 665)	35
12. Disposizioni per i territori colpiti dal sisma del 2009 e dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale (art. 1, comma 668)	36
13. Crisi idrica (art. 1, commi da 706 a 708).....	36
14. Lotta ai cambiamenti climatici (in Valle d'Aosta) (art. 1, comma 709)	36
15. Fondo per ricerca sui PFAS (art. 1, commi da 880 a 882)	36
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE	37
1. Misure in favore dell'editoria (art. 1, commi da 430 a 433).....	37
2. Valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi da riciclo (art. 1, comma 462)37	
3. Interventi in materia di banda ultra larga (art. 1, commi da 482 a 484).....	37
4. Iniziative di ricerca per tecnologie e innovazione in ambito sanitario e assistenziale (art. 1, comma 584)38	
5. Fondo in materia informatica e in cybersicurezza (art. 1, comma 630).....	38
6. Obbligo per gli amministratori di società di comunicare la PEC al registro imprese (art. 1, comma 860)38	
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE	38
1. Fondo rotativo 394/81 - finanziamenti agevolati per investimenti in America centrale o meridionale (art. 1, commi 463-467).....	38
2. Fondo rotativo 394/81 - finanziamenti agevolati per investimenti in Africa (art. 1, comma 468)	39
3. Fondo rotativo 394/81 - istituzione di tre nuove sezioni a carattere rotativo gestite da Simest (art. 1, commi da 474 a 481).....	39
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE	40
1. Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri (art.1, commi da 97 a 99)	40
2. Misure in materia di ulteriore requisito per il riconoscimento della Naspi (art. 1, comma 171).....	40

3. Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (art. 1, commi da 189 a 197).....	40
4. Formazione delle donne vittime di violenza (art. 1, comma 221).....	41
5. Detassazione dei premi di risultato (art. 1, comma 385).....	41
6. Agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi (art. 1, comma 395 - 398)	42
7. Fondo per l'attuazione di disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese (art. 1, comma 457)	42
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E WELFARE.....	42
1. Misure in materia di trattenimento in servizio (art. 1, comma 161).....	42
2. Semplificazione delle visite di revisione delle prestazioni riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche (art. 1, comma 167).....	42
3. Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per invalidità e inabilità (art.1, co.168)....	43
4. Disposizioni in materia di montante contributivo (art. 1, commi 169 e 170).....	43
5. Utilizzo dei contributi accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per i pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (art. 1, comma 172).....	43
6. Misure di flessibilità in uscita (art. 1, commi 173-176).....	43
7. Pensioni minime (art. 1, comma 177).....	44
8. Maggiorazioni sociali (art. 1, comma 178).....	44
9. Accesso alla pensione di vecchiaia contributiva per lavoratrici con quattro o più figli (art.1, co.179) ..	44
10. Perequazione automatica trattamenti pensionistici dei residenti all'estero per l'anno 2025 (art. 1, comma 180)	44
11. Misure in materia di pensione anticipata contributiva e previdenza complementare (art.1, commi da 181 a184).....	44
12. Nuova riduzione contributiva per i nuovi iscritti alle gestioni speciali Inps degli artigiani ed esercenti attività commerciali (art.1, comma 186).....	45
13. Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati (art. 1, comma 187)	45
14. Modifica alla disciplina dell'ADI e del SFL (art. 1, comma 198)	46
15. Rifinanziamento apprendistato duale e PCTO (art. 1, comma 199).....	46
16. Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (art. 1, comma 200).....	46
17. Bonus nuove nascite (art. 1, comma 206)	46
18. Esclusione del computo dell'Assegno unico per la richiesta del bonus nido (art. 1, comma 209)	46
19. Misure per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (art. 1, comma 210)	47
20. Semplificazioni procedurali Inps (art. 1, comma 212)	47
21. Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali (art. 1, commi da 213 a 216)	47
22. Misure in materia di congedi parentali (art. 1, commi 217-218)	47
23. Disposizioni in materia di decontribuzione per le lavoratrici madri (art. 1, commi 219 e 220).....	48
24. Reddito di libertà (art. 1, comma 222).....	48
25. Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma in materia di disabilità (art.1, co.235-236). ..	48
26. Fondo Dote per la famiglia (art. 1, commi da 270 a 272)	48
27. Disposizioni in materia di sanità (art. 1, commi 273, 302 e 358)	48
28. Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze (art. 1, commi 379 e 380)	49

29. Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art. 1, commi 404 e 405)	49
30. Nuovi incentivi per il rilancio occupazionale ed economico del Mezzogiorno (art.1, commi da 406 a 422).....	49
31. Misure di promozione della filiera tecnologico professionale (art. 1, comma 566).....	50
32. Promozione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (art. 1, commi da 575 a 576).....	50
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA E RIGENERAZIONE URBANA	50
1. Piano Casa Italia (art. 1, commi da 401 a 403)	50
2. Modifiche ai contributi per progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale (art. 1, comma 799, lettera a) e commi 806-807)	50
3. Riduzione dei fondi per il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare – PINQuA (art. 1, comma 800)	51
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE	51
1. Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (art. 1, comma 48)	51
2. Misure nel settore portuale (art. 1, commi 455 e 456)	51
3. Manovre ferroviarie nei porti (art. 1, commi da 509 a 512)	52
4. Convenzione ANAS (art.1, commi 521 e 522)	52
5. Società Stretto di Messina (art.1, comma 524)	52
6. Rinnovo parco autobus TPL (art. 1, comma 526).....	52
7. Fondo infrastrutture (art.1, comma 527).....	52
8. Ponte sullo Stretto di Messina (art.1, comma 528)	52
9. Asse viario Sibari-Catanzaro (art.1, comma 529)	53
10. Interventi ferroviari del PNRR (art. 1, comma 530).....	53
11. Contratto di programma RFI investimenti (art.1, comma 534)	53
12. Collegamento ferroviario Torino-Lione (art.1, comma 535)	53
13. Contratto di programma RFI servizi (art.1, comma 536)	53
14. Contratto di programma ANAS (art.1, comma 537)	53
15. Fondo strategia di mobilità sostenibile (art.1, comma 538).....	53
16. Risorse manutenzione viabilità stradale (art.1, comma 539)	54
17. Rete viaria Province e città metropolitane (art.1, comma 540)	54
18. Fondo a supporto dell'Economia del Mare (art.1, comma 725)	54
19. Finanziamento del trasporto pubblico locale (art. 1, commi da 730 a 732).....	54
20. Inibizione radiofrequenze esami patente guida (art. 1, comma 733)	54
21. Linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle (art. 1, comma 735)	54
22. Diritti di imbarco negli aeroporti e addizionali comunali (art. 1, commi da 737 a 745).....	55
23. Continuità territoriale aerea (art. 1, commi da 746 a 748).....	56
24. Infrastrutture Calabria (art. 1, comma 749)	56
25. Fondo infrastrutture (art. 1, commi 875 e 876).....	56
26. Fondo insularità (art. 1, comma 896).....	56
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO	56

1. Indicazione del Codice Identificativo Nazionale strutture ricettive nelle dichiarazioni fiscali, nella certificazione unica e nella trasmissione dei dati dei contratti conclusi tramite intermediari immobiliari e portali telematici (art.1, commi 78 e 79)	56
2. Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico (art.1, commi da 502 a 508)	57
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA	58
1. Carta del docente (art. 1, commi da 572 a 574).....	58
2. Valorizzazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico e artistico, degli istituti e dei luoghi della cultura nonché del patrimonio di eccezionale interesse culturale e paesaggistico (art. 1, commi da 592 a 594 e 598).....	58
3. Celebrazione centenario Giacomo Matteotti (art. 1, commi da 601 a 603)	59
4. Carnevali storici (art. 1, comma 604)	59
5. Festival, cori e bande musicali (art. 1, comma 605)	59
6. Fondazioni lirico-sinfoniche (art. 1, commi 606 e 607).....	59
7. Incremento Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (art. 1, commi da 608 a 610)	60
8. Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (art. 1, comma 611).....	60
9. Promozione e sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari (art. 1, commi da 612 a 614)..	60
10. Piano Strategico di Sviluppo della Fotografia in Italia e all'estero (art. 1, comma 615)	60
11. Disposizioni celebrazione bicentenario della morte di Alessandro Volta (art. 1, commi 616-624).....	61
12. Celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli (art. 1, comma 634)	61
13. Utilizzo quote di avanzo per il Comune di Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025 (art. 1, comma 836)	61
14. Misure di contenimento della spesa per fondazioni lirico-sinfoniche e teatri di tradizione (art. 1, comma 858)	61
15. Tax Credit Cinema (art. 1, comma 869)	61
16. Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative (art. 15)	63
17. Risorse per il sostegno, la valorizzazione e la tutela dello spettacolo dal vivo (Tabella 14)	63
ULTERIORI DISPOSIZIONI	64
1. Misure in materia di giochi (art. 1, commi 90-91 e 94-96).....	64
2. Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te» (art. 1, commi 102-103)	64
3. Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati (art. 1, comma 277-278).....	65
4. Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici (art. 1, commi 324-326)	65
5. Acquisizione e gestione dispositivi medici nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN) (art.1, co.329-331).....	65
6. Fondo per la prevenzione di malattie cardiovascolari ed oncologiche e per l'acquisto di defibrillatori (art. 1, commi da 392 a 394).....	66
7. Giubileo (art. 1, commi 496 e 497)	66
8. Istituzione dell'organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse alle quote latte (art. 1, comma 554)	67
9. Concorso delle forze armate nel controllo del territorio per gli anni 2025, 2026 e 2027 (art. 1, commi da 625 a 629)	68

10. Disposizioni a favore dei comuni per la gestione dei beni confiscati (art. 1, co. 809-811).....	68
11. Modifiche in materia di contributo unificato (art.1, comma 812)	68
12. Modifiche alle norme di attuazione del codice del processo amministrativo (art.1, co. 813).....	68
13. Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica (art. 1, commi da 856 a 859)	69
14. Assegnazione agli organi dell'Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per delitti tributari (art. 1, comma 868).....	69

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Stabilizzazione delle aliquote IRPEF (art. 1, comma 2, lett. a))

La disposizione in esame, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, mediante la modifica del comma 1 dell'art. 11 del TUIR, rende strutturali le tre aliquote IRPEF, già in vigore per l'anno 2024, ossia:

1. fino a 28.000 euro, 23 per cento;
2. oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
3. oltre 50.000 euro, 43 per cento.

2. Stabilizzazione dell'aumento della detrazione per lavoro dipendente (con reddito non superiore a 15.000 euro) (art. 1, comma 2, lett. b) e comma 3)

La lett. b) del comma 2, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, rende strutturale la maggiorazione (da 1.880 euro a 1.955) dell'importo della detrazione per lavoro dipendente, ove il reddito complessivo non superi i 15.000 euro, già prevista per il 2024. In tal modo, come esplicitato nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio, *"con la modifica si conferma a regime l'ampliamento fino a 8.500 euro della soglia di no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene quindi parificata a quella già vigente a favore dei pensionati"*.

Parallelamente, il comma 3, il quale non ha subito modifiche nel corso dell'iter di approvazione della legge di bilancio, ha stabilizzato a regime la correzione del c.d. "requisito della capienza", necessario per fruire del c.d. "trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati" (art. 1, DL n. 3 del 2020). Il beneficio, dunque, in via strutturale, è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati che posseggono:

1. il "requisito della capienza", in base al quale l'IRPEF calcolata sul reddito di lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione IRPEF spettante in relazione alla medesima tipologia di lavoro, *"diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno"*;
2. il "requisito reddituale", in base al quale il reddito complessivo non può essere superiore a 28.000 euro annui.

3. Riduzione del cuneo fiscale – Riconoscimento di una somma al lavoratore dipendente (con reddito non superiore a 20.000 euro) (art. 1, comma 4, 5, 7, 8, 9)

La disposizione in esame, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, riconosce, ai titolari di reddito di lavoro dipendente, con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, una somma che non concorre alla determinazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

1. 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
2. 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
3. 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Ai soli fini dell'individuazione della percentuale, è stabilito che il reddito di lavoro dipendente debba essere rapportato all'intero anno.

Ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale in esame, per determinare il reddito complessivo e il reddito di lavoro dipendente, è necessario tener conto anche della quota esente del reddito agevolato, ai sensi delle disposizioni che favoriscono il rientro di lavoratori in Italia, ossia:

- art.44, co.1, del DL n.78 del 2010 (regime agevolato per docenti e ricercatori);
- art.16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 (regime agevolato degli impatriati);
- art.5 del D.Lgs. n. 209 del 2023 (nuovo regime agevolato degli impatriati).

Il medesimo reddito complessivo deve, inoltre, essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (di cui all'art. 10, comma 3-bis del TUIR).

La somma in esame dovrà essere riconosciuta dai sostituti d'imposta, all'atto dell'erogazione delle retribuzioni in via automatica, cioè senza necessità di istanza da parte del lavoratore. Qualora in sede di conguaglio, risulti che il beneficio non spetti, i medesimi sostituti d'imposta dovranno provvedere al recupero del relativo importo. Nel caso in cui la somma da recuperare superi sessanta euro, il recupero della stessa è effettuato in dieci rate, di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

I sostituti d'imposta potranno compensare, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, il credito maturato a fronte dell'erogazione della somma a favore del dipendente.

4. Riduzione del cuneo fiscale – Introduzione di un'ulteriore detrazione per i lavoratori dipendenti (con reddito non superiore a 40.000 euro) (art. 1, comma 6, 7, 9)

La disposizione in esame, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, introduce, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente, con un reddito complessivo superiore a 20.000 euro, ma non a 40.000 euro, una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, da rapportare al periodo di lavoro:

1. 1000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro, ma non a 32.000 euro;
2. un importo pari al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro).

Per determinare il reddito complessivo, è necessario tener conto della quota esente del reddito agevolato, ai sensi delle disposizioni che favoriscono il rientro di lavoratori in Italia, ossia:

1. art. 44, comma 1, del DL n. 78 del 2010 (regime agevolato per docenti e ricercatori);
2. art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 (regime agevolato degli impatriati);
3. art. 5 del D.Lgs. n. 209 del 2023 (nuovo regime agevolato degli impatriati).

Il medesimo reddito complessivo deve, inoltre, essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (di cui all'art. 10, comma 3-bis del TUIR).

La detrazione in esame dovrà essere riconosciuta dai sostituti d'imposta, all'atto dell'erogazione delle retribuzioni in via automatica, cioè senza necessità di istanza da parte del lavoratore. Qualora in sede di conguaglio, risulti che il beneficio non spetti, i medesimi sostituti d'imposta dovranno provvedere al recupero del relativo importo. Nel caso in cui l'importo da recuperare superi sessanta euro, il recupero dello stesso dovrà essere effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

5. Riordino delle detrazioni (art. 1, comma 10)

La disposizione in esame, che ha subito parziali modifiche nel corso dell'iter parlamentare, introduce nel TUIR un nuovo articolo (art. 16-ter), avente ad oggetto il riordino delle detrazioni.

In specie, l'articolo prevede che, per i soggetti - con reddito complessivo superiore a 75.000 euro - gli oneri e le spese, per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino ad un ammontare, calcolato moltiplicando un importo base [a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro; b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000] per un determinato coefficiente, relativo alla composizione del nucleo familiare [a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico; b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico; c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico; d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico, o almeno un figlio con disabilità accertata].

In seguito alle modifiche approvate nel corso dell'iter parlamentare, sono escluse dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, da prendere in considerazione ai fini della

determinazione dei limiti oltre i quali i percettori di reddito superiore a 75 mila euro non possono percepire detrazioni fiscali, oltre alle spese sanitarie (detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR), anche:

1. le somme investite nelle startup innovative (detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del DL 18 ottobre 2012, n. 179);
2. le somme investite nelle PMI innovative (detraibili ai sensi dell'art. 4, comma 9, seconda parte del primo periodo, e comma 9 ter, del DL 24 gennaio 2015, n. 3).

Inoltre, sempre in seguito alle modifiche approvate nel corso dell'iter parlamentare sono esclusi dal predetto computo, oltre agli interessi passivi sui mutui prima casa, contratti fino al 31 dicembre 2024 (art. 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, TUIR) e alle rate delle spese detraibili ai sensi dell'art. 16-bis TUIR, ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024, anche i premi di assicurazione per morte, invalidità permanente o non autosufficienza e quelli aventi ad oggetto i rischi di calamità naturali (detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettere f) e f-bis), TUIR), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.

Nel caso di spese detraibili in più annualità, come quelle di cui all'art. 16-bis del TUIR, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Il reddito complessivo, infine, deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

6. Rimodulazione della detrazione per carichi familiari (art. 1, comma 11)

La disposizione in esame, che ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, rimodula le detrazioni per carichi familiari, di cui all'art. 12 del TUIR.

La disposizione prevede che la detrazione di 950 euro per ogni figlio di età pari o superiore a 21 anni, venga riconosciuta fino al compimento dei 30 anni del figlio; la detrazione di 750 euro spetta per ogni ascendente che conviva con il contribuente. È, inoltre, stabilito che le detrazioni per familiari a carico non spettino ai contribuenti che non siano cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all'estero.

In seguito alle modifiche apportate nel corso dell'iter di approvazione della legge di bilancio, il diritto alla detrazione per carichi di famiglia (per un importo di 950 euro) viene esteso anche ai figli adottivi, affiliati o affidati, di età compresa fra i 21 e i 30 anni, e ai figli conviventi del coniuge deceduto, sempre di età compresa fra i 21 e i 30 anni, conviventi con il coniuge superstite.

7. Modifiche al regime c.d. "forfetario" (art. 1, comma 12)

La disposizione in esame, aggiunta nel corso dell'iter parlamentare, mediante modifica del comma 57, lett. d-ter), dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2015, stabilisce una nuova soglia al di sopra della quale i soggetti, titolari di reddito di lavoro dipendente, non possono, in caso di esercizio anche di un'attività di impresa o di lavoro autonomo, accedere al regime agevolato c.d. "forfetario": si passa da 30.000 euro di redditi di lavoro dipendente, percepiti nell'anno precedente, a 35.000 euro.

8. Detrazione IRPEF per le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado (art. 1, comma 13)

La disposizione in esame, aggiunta nel corso dell'iter parlamentare, mediante modifica della lett. e-bis), comma 1, dell'art. 15 del TUIR, aumenta l'importo massimo sui cui poter applicare la detrazione IRPEF del 19%, in caso di spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. In specie, si passa da 800 euro per ogni studente a 1000 euro, per ogni studente.

9. Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle attività per imposte anticipate (art. 1, commi da 14 a 20)

Le disposizioni dettate dai commi da 14 a 20 dell'articolo 1, intervengono sul tema della deduzione delle quote delle svalutazioni e delle perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle attività per imposte anticipate.

In particolare, i commi 14 e 15, intervengono sulla disciplina riguardante la deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione, di cui all'art. 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, prevedendo che la deduzione della quota dell'11% dei componenti negativi ai fini Ires e dell'Irap, prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, è differita in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi. Analogamente, la deduzione della quota del 4,7% dei medesimi componenti negativi ai fini Ires e dell'Irap, prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, è differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.

Il comma 16, invece, interviene sul tema delle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate, scaglionate secondo un piano di ammortamento di cui all'articolo 1, comma 1079, della legge n. 145 del 2018.

Al riguardo, viene previsto che la deduzione della quota del 13% dell'ammontare dei componenti negativi, prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, è differita, in quote costanti, rispettivamente, al periodo d'imposta 2026 e ai tre successivi, nonché al periodo d'imposta 2027 e ai due successivi.

Il comma 17 differisce le quote deducibili riferibili al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e a quello successivo relative ai componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'*Internazional financial reporting standard* (IFRS), disposte dall'art. 1, commi 1067 e 1068, della legge n. 145 del 2018. In particolare, la deduzione della quota del 10% dell'ammontare dei componenti negativi prevista ai fini IRES e IRAP, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, è differita, in quote costanti, rispettivamente, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi nonché al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.

Il comma 18 dispone che il computo delle perdite e dell'eccedenza, relativa all'aiuto alla crescita economica (di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in diminuzione del reddito del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato ai sensi delle sopra citate disposizioni, di cui ai commi da 14 a 17, in misura non superiore al 54% dello stesso maggior reddito imponibile. Tali disposizioni si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale. Infine, i successivi commi 19 e 20 regolano il versamento degli acconti per gli anni oggetto delle disposizioni esaminate.

10. Disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali e di plusvalenze da cryptoattività (art. 1, commi da 21 a 29)

Le disposizioni in esame, che hanno subito talune modifiche nel corso dell'iter parlamentare, intervengono sulla disciplina della "web tax", apportando alcune modifiche alle disposizioni che individuano la platea di soggetti tenuti al versamento dell'imposta (pari al 3%) e le relative modalità di versamento (art. 1, commi 36 e 42, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e artt. 64 e 75 del D.Lgs. n. 174 del 2024).

In particolare, viene ora previsto che sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali gli esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali nel territorio dello Stato e che, singolarmente o a livello di gruppo, abbiano conseguito un ammontare complessivo di ricavi, ovunque

realizzati, non inferiore a euro 750.000.000, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il relativo presupposto d'imposta.

Rispetto alla disciplina previgente, viene ora eliminato l'ulteriore requisito consistente nell'ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, realizzati nel territorio dello Stato, non inferiore a euro 5.500.000.

Per quanto riguarda, invece, il versamento dell'imposta, a seguito delle novità legislative, viene ora previsto che i soggetti passivi devono effettuare, entro il 30 novembre dell'anno solare in cui sorge il presupposto d'imposta, il versamento di un acconto dell'imposta pari al 30% dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente. Il saldo dell'imposta dovuta dovrà essere versato entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di corresponsione dell'acconto.

Il comma 23 reca una disposizione di interpretazione autentica in tema di imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, stabilendo che detta imposta deve intendersi nella misura pari al 26%.

I commi da 24 a 29 intervengono sulla disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da operazioni in crypto attività, di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-*sexies*), del TUIR. Al riguardo, viene previsto che, sulle suddette plusvalenze e sugli altri proventi, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'imposta sostitutiva (di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461) è applicata nella misura del 33%.

Inoltre, viene eliminata la soglia di esenzione di 2 mila euro, prevista dalla disciplina previgente, ai fini della loro tassazione e della deducibilità dell'eccedenza delle relative minusvalenze sulle plusvalenze, ampliando, di fatto, la base imponibile.

Peraltro, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per ciascuna crypto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, viene prevista la facoltà di assumere, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18%.

In tal caso, viene escluso il diritto al realizzo di minusvalenze deducibili ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 68 del TUIR.

Il versamento della predetta imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 novembre 2025, secondo le modalità previste dal capo III del D.Lgs. n. 241 del 1997, con la facoltà di rateizzazione, fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 novembre 2025, con l'applicazione degli interessi, nella misura del 3% annuo, sull'importo delle rate successive alla prima.

11. Rivalutazione partecipazioni e terreni (art. 1, comma 30)

La norma in esame, la quale ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, ha reso strutturale la disciplina (originariamente prevista dalla Legge di Bilancio 2001 e, da ultimo prorogata, con la Legge di Bilancio 2024) che permette la rivalutazione dei costi delle partecipazioni negoziate e non nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva.

In particolare, intervenendo sulla legge 28 dicembre 2001, n. 448, per:

1. i titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione;
2. i terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

In seguito a delle modifiche apportate nel corso dell'iter parlamentare, le aliquote delle imposte sostitutive delle imposte dirette non sono più stabilite nella misura del 16%, ma del 18%. Tali imposte andranno versate entro il 30 novembre di ciascun anno. Le imposte sostitutive potranno essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 novembre.

A tal fine, per i titoli, le quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione il valore normale è pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili.

Invece, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, in luogo del costo o valore di acquisto, potrà essere assunto il valore normale (ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera a), del TUIR), con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente.

La redazione e il giuramento della perizia dovranno essere effettuati entro la medesima data del 30 novembre di ciascun anno.

12. Assegnazione agevolata beni ai soci (art. 1, commi da 31 a 36)

La disposizione in esame, aggiunta nel corso dell'iter parlamentare, introduce la disciplina dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci.

Tale disciplina può essere fruita dalle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, le quali, entro il 30 settembre 2025, assegnino o cedano ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

L'agevolazione spetta a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2024 ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.

La disciplina in esame trova applicazione anche per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2025 si trasformino in società semplici.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, deve applicarsi un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura dell'8 per cento, ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta, annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, e quelle delle società che si trasformano dovranno essere assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

Con riferimento ai beni immobili, è stabilita la possibilità per la società di richiedere che il valore normale sia determinato in misura pari al suo valore catastale. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene o al suo valore catastale, deve essere computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.

Nei confronti dei soci assegnatari, non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell'utile e delle riserve di utili (di cui all'art. 47 del TUIR).

In ogni caso, si precisa che il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

È, inoltre, stabilito che, per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro, eventualmente applicabili, sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Le società che si avvalgono della disciplina in esame dovranno versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2025 e la restante parte entro il 30 novembre 2025, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

13. Estromissione dei beni delle imprese individuali (art. 1, comma 37)

La disposizione in esame, aggiunta nel corso dell'iter parlamentare, estende la disciplina sull'estromissione dei beni immobili strumentali delle imprese individuali, di cui all'art. 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni, posseduti alla data del 31 ottobre 2024, poste in essere dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva IRPEF e IRAP, pari all'8 per cento, dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2025 e il 30 giugno 2026. Gli effetti dell'estromissione decorreranno dal 1° gennaio 2025.

14. Regime IVA per le prestazioni di formazione (art. 1, commi da 38 a 44)

Le disposizioni in esame, aggiunte nel corso dell'iter parlamentare, stabiliscono che le prestazioni di formazione, rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, da Enti e Società di formazione, finanziate attraverso il fondo bilaterale (istituito ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs n. 276 del 2003), siano imponibili ai fini dell'IVA.

La norma, in ogni caso, fa salvi i comportamenti dei contribuenti, adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio (1° gennaio 2025), per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi. Non si fa luogo a rimborsi d'imposta eventualmente già versata.

Inoltre, è stabilito che i giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2025, in ogni stato e grado del giudizio ed aventi ad oggetto il trattamento ai fini dell'IVA delle prestazioni di formazione prima dette, possano essere definiti, ad istanza di parte, mediante il versamento della maggiore IVA accertata, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, ovvero con la presentazione della prova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta da parte del prestatore. Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio.

Al fine della definizione delle liti pendenti, a seguito dell'istanza di parte, è stabilito che:

1. l'organo giudiziario sospenda il giudizio fino al termine di 90 giorni per la definizione del procedimento;
2. entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Agenzia delle entrate accerti la corrispondenza tra la somma, indicata nell'istanza di definizione, e l'importo della maggiore IVA accertata (dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio), dandone comunicazione all'istante;
3. entro il medesimo termine di 90 giorni, l'istante depositi, presso l'organo giurisdizionale competente, prova del versamento effettuato ovvero dell'effettivo assolvimento dell'imposta da parte del prestatore, al fine dell'estinzione del giudizio;
4. conseguentemente, l'organo giudiziario dichiari estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e ne disponga la compensazione delle spese del giudizio.

15. Introduzione del c.d. *reverse charge* nei contratti di appalto per la movimentazione di merci (art. 1, commi da 57 a 63)

Le disposizioni in esame, aggiunte nel corso dell'iter parlamentare, mediante modifica della lett. a-quinquies) del comma 6, dell'art. 17 del DPR n. 633 del 1972, introducono il meccanismo del *reverse charge* per le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.

Il regime del *reverse charge*, comunque, non trova applicazione nel caso di operazioni effettuate confronti di:

1. pubbliche amministrazioni;

2. altri enti e società di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633 (fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri, società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, società quotate inserite nell'indice FTSE MIB Borsa italiana);
3. agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro (capo I, Titolo II, decreto legislativo n. 276 del 2003).

L'efficacia della disposizione è, in ogni caso, subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione.

In attesa della sua piena operatività, dunque, è stabilito che il prestatore e il committente possano optare affinché il pagamento dell'IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l'imposta è versata dal soggetto committente, senza possibilità di compensazione. Tale opzione ha durata triennale e deve essere comunicata dal committente all'Agenzia delle entrate, con apposito modello, approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e reso disponibile gratuitamente, in formato elettronico, nel sito internet istituzionale dell'Agenzia.

L'esercizio dell'opzione si considera effettuato dalla data di trasmissione della comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Si prevede, inoltre, che nel caso in cui l'imposta risulti non dovuta, il diritto al rimborso spetti al soggetto committente, a condizione che esso dimostri l'effettivo versamento dell'imposta. Nei confronti del committente, si rende applicabile la sanzione amministrativa per omessi adempimenti connessi all'inversione contabile (*reverse charge*), compresa fra 500 euro e 10.000 euro, del cui pagamento è solidalmente tenuto il prestatore.

16. Modifica aliquota IVA per i corsi di attività alpinistica (art. 1, comma 64 e 65)

La disposizione in esame, aggiunta in sede parlamentare, assoggetta all'aliquota IVA del 5 per cento i corsi di attività alpinistica.

17. Esenzione da imposta ipotecaria di atti di cancellazione dal libro fondiario di diritti di usufrutto, uso o abitazione a favore di persone decedute (art. 1, comma 68 e 69)

La disposizione in esame, aggiunta nel corso dell'iter parlamentare, mediante modifica dell'art. 8 del D.Lgs n. 139 del 2024, stabilisce che, nei territori soggetti al sistema pubblicitario tavolare, gli atti preordinati alla cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione, già iscritti a favore di persone decedute, siano esenti dall'imposta ipotecaria. L'esenzione si applica a tutte le domande di cancellazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione per causa di morte, pervenute agli uffici competenti, successivamente all'entrata in vigore della legge in commento, aventi a oggetto diritti iscritti a favore di soggetti deceduti dal 1° gennaio 2025.

18. Esenzione da imposta ipotecaria per la provincia autonoma di Bolzano (art. 1, commi 70 e 71)

La disposizione in esame, aggiunta nel corso dell'iter parlamentare, esenta dal pagamento delle imposte ipotecarie gli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario di vincoli, previsti dall'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata della provincia autonoma di Bolzano, nonché gli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario di vincoli per immobili convenzionati o riservati a residenti, ai sensi della legge provinciale in materia urbanistica.

19. Riduzione dell'aliquota di accisa per la birra artigianale (art. 1, comma 72 e 73)

La disposizione in esame, aggiunta nel corso dell'iter parlamentare, stabilisce che, per la birra artigianale (ossia la birra realizzata nei birrifici di cui all'art. 2, comma 4-bis della legge n. 1354 del 1962), realizzata

in birrifici con una produzione annua non superiore a 10 mila ettolitri, si applichi, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'aliquota accisa ridotta del 50%.

Inoltre, alla birra realizzata nei birrifici di cui al succitato art. 2, comma 4-bis, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri, a decorrere dal 1° gennaio 2025, deve applicarsi l'aliquota di accisa in misura ridotta:

1. del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;
2. del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.

Infine, si prevede che, ai fini dell'attuazione delle predette aliquote ridotte, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 giugno 2019 (in materia di semplificazione dei microbirrifici) si applicano a decorrere dall'anno 2025.

20. Disposizioni per il contrasto all'evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati (art. 1, commi da 74 a 77 e 80)

Il comma 74 dell'articolo in esame, la cui disposizione non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, interviene sulla disciplina dettata dall'art. 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi telematici.

Nello specifico, attraverso la sostituzione della disposizione dettata dal comma 3, viene ora disposto che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri dovranno essere effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano, oltre all'inalterabilità e sicurezza dei dati, anche l'integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

In sostanza, viene introdotto un vincolo di collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e il registratore telematico, in modo tale che quest'ultimo possa sempre memorizzare le informazioni di tutte le transazioni elettroniche e trasmettere, successivamente, all'Agenzia delle Entrate, l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri, anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.

Al fine, quindi, di garantire il corretto adempimento di tale nuovo obbligo, i successivi commi 75 e 76 (le cui disposizioni non hanno subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare) apportano alcune modifiche agli artt. 11 e 12 del D.Lgs n. 471 del 1997, introducendo un apposito sistema sanzionatorio.

In particolare, la sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sono ora previste anche nel caso di:

1. mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici. In tale ipotesi la sanzione irrogata è di euro 100 per ciascuna trasmissione, entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
2. mancato collegamento dello strumento *hardware* o *software* mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati. In tal caso, la sanzione irrogata può essere nella misura da euro 1.000 a euro 4.000.

Le novità legislative sopra esposte si applicano dal 1° gennaio 2026.

Infine, la disposizione dettata dal comma 80, confermata nel corso dell'iter parlamentare, estende anche all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la facoltà di accesso ai dati della fatturazione elettronica, anche se limitatamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 504 del 1995.

A tal fine, viene disposto che anche l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, debba adottare idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati.

21. Misure in materia di tracciabilità delle spese (art. 1, commi da 81 a 83)

Le disposizioni in esame, le quali non hanno subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, intervengono sul Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), apportando alcune modifiche in materia di tracciabilità delle spese ai fini della loro deducibilità, con decorrenza dal periodo d'imposta 2025.

In particolare, ai fini delle imposte sui redditi, il comma 81, lett. a) dispone che le spese per vitto e alloggio sostenute o rimborsate analiticamente ai dipendenti, nonché le spese per viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (come taxi e noleggio con conducente), sono deducibili solamente se i relativi pagamenti siano effettuati tramite sistemi di pagamento tracciabili (ossia, con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Il comma 81, lett. b), applica lo stesso principio con riguardo alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. Quindi, anche in tal caso, viene previsto che le spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente), addebitate analiticamente ai committenti, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate tramite sistemi di pagamento tracciabili (ossia, con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Il comma 81, lett. c), prevede un analogo intervento normativo anche per quanto riguarda la determinazione del reddito d'impresa. Di conseguenza, le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, come per le precedenti ipotesi, sono deducibili se effettuate con sistemi di pagamento tracciabili (versamento bancario o postale ovvero carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Il comma 81, lett. d), estende il regime di tracciabilità, sopra specificato, a tutte le spese di rappresentanza, indipendentemente dai vigenti limiti di deduzione.

Ai sensi del comma 82, inoltre, le nuove disposizioni trovano applicazione anche ai fini dell'Irap.

22. Pignoramento dello stipendio dei dipendenti pubblici con debiti fiscali (art. 1, commi 84 e 85)

La disposizione dettata dal comma 84, in tema di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni (confermata durante l'iter parlamentare), prevede che, limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, per importi superiori a duemilacinquecento euro, nel caso in cui il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro, l'ente erogante non procede al pagamento e segnala detta circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Tale disposizione trova applicazione con riferimento ai pagamenti da effettuarsi a partire dal 1° gennaio 2026.

23. Sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale (art. 1, comma 86)

La disposizione dettata dal comma 86, sostituendo il comma 2 dell'articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, demanda ad appositi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il comandante generale della Guardia di Finanza, per la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette, anche disponendo la possibilità che i

verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente.

Viene, inoltre, disposto che, in caso di firma analogica del documento da parte del contribuente, i verbalizzanti devono attestare la conformità della copia informatica al documento analogico, ai sensi dell'articolo 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005).

24. Misure in materia di versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita (art. 1, commi 87 e 88)

Le disposizioni in esame, le quali non hanno subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, prevedono che, per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l'imposta di bollo sia dovuta, dalle imprese di assicurazione, annualmente e il corrispondente ammontare sia versato ogni anno, anziché al momento del rimborso o del riscatto.

Vengono, inoltre, disciplinate le modalità di versamento dell'imposta per quei contratti di assicurazione sulla vita in essere al 1° gennaio 2025.

25. Norma di interpretazione autentica in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (art. 1, comma 89)

La disposizione dettata dal comma 89 (che non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare), reca una norma di interpretazione autentica, chiarendo che la disposizione dettata dalla lettera a), del comma 1052 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, si interpreta nel senso che l'importo del prelievo ivi previsto (pari al 25% delle somme che non risultano restituite al giocatore) riguarda anche i giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo.

26. Modifiche all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (art. 1, commi 92 e 93)

I commi in esame, aggiunti durante l'iter parlamentare, stabiliscono che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, sia pari a:

1. per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, inclusi i giochi di carte in modalità torneo e i giochi di carte in modalità diversa dal torneo, nonché i giochi di sorte a quota fissa, e per il gioco del bingo a distanza, alla misura del 25,5 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
2. per le scommesse sportive a quota fissa, alle misure del 20,5 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24,5 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
3. per le scommesse a quota fissa su eventi simulati, alla misura del 24,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

Inoltre, il prelievo sulle scommesse ippiche a quota fissa (di cui all'art. 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura, rispettivamente, del 20,5 per cento per le scommesse ippiche a quota fissa raccolte su rete fisica e del 24,5 per cento per quelle raccolte a distanza, applicato sulla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte, ferma restando la ripartizione del prelievo conseguito, ai sensi dell'art. 1, comma 1051, secondo periodo, della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in base al quale il prelievo è stabilito per la rete fisica nella misura del 43 per cento e per il gioco a distanza nella misura del 47 per cento).

27. Agevolazione dell'imposta di registro per la prima abitazione (art. 1, comma 116)

La disposizione in esame, aggiunta nel corso dell'iter parlamentare, mediante modifica dell'art. 1, nota II-bis), comma 4-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile

1986, n. 131, estende, da uno a due anni, il periodo di tempo previsto per l'alienazione di immobili da destinare a prima abitazione, per conservare il beneficio dell'aliquota agevolata del 2 per cento relativa all'imposta di registro.

28. Disposizioni in materia di giustizia tributaria (art. 1, commi da 137 a 146)

Le disposizioni in esame, inserite durante i lavori parlamentari, recano disposizioni in materia di giustizia tributaria, sia sotto il profilo di assunzioni di nuove unità magistrali, incrementate per il quinquennio 2024-2029, sia in merito alla cessazione degli incarichi. A tale riguardo, viene previsto che fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessino dall'incarico, in ogni caso:

1. il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatresimo anno di età nel corso del 2026;
2. il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso del 2027;
3. il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso del 2028.

A decorrere dal 1° gennaio 2029 entrerà in vigore, a regime, invece, la disposizione che prevede la cessazione dell'incarico dei magistrati tributari e dei giudici tributari del ruolo unico, indipendentemente dalle funzioni svolte, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età.

29. Detrazione d'imposta per i non vedenti (art. 1, commi 229 e 230)

Con una modifica al comma 1-quater dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), le disposizioni in commento, introdotte durante l'iter parlamentare, introducono una detrazione di imposta nella misura forfettaria di euro 1.100, per il mantenimento dei cani guida da parte dei non vedenti.

30. Credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici (art. 1, comma 246)

Limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, la disposizione in esame, introdotta durante l'iter parlamentare, riconosce, anche per il 2025, il credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel limite complessivo di 10 milioni di euro.

31. Premi erogati agli atleti CONI (art. 1, comma 262)

Viene introdotto un particolare trattamento fiscale per i premi erogati agli atleti dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Comitato italiano paralimpico per le medaglie ottenute nelle gare svolte in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Tali somme non sono soggette a ritenute alla fonte e sono escluse dalla base imponibile del percipiente.

32. Tassazione degli straordinari degli infermieri (art. 1, commi 354 e 355)

Le disposizioni in esame, inserite durante i lavori parlamentari, introducono un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali, con aliquota del 5%, per i compensi di lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nel triennio 2019-2021.

L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta ai compensi erogati a decorrere dall'anno 2025.

33. Agevolazioni per neo assunti che trasferiscono residenza (art. 1, commi da 386 a 389)

Le disposizioni dettate dai commi da 386 a 389, confermate durante l'iter parlamentare, riconoscono alcune agevolazioni fiscali per i nuovi assunti che accettano di trasferire la residenza oltre i 100 chilometri.

In particolare, viene previsto che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti, a tempo indeterminato, nel corso dell'intero anno 2025, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali, entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

L'agevolazione si applica ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente l'assunzione, a 35.000 euro e che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, il lavoratore dovrà rilasciare al datore di lavoro apposita dichiarazione.

Le somme erogate o rimborsate rilevano ai fini ISEE e, inoltre, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

34. Fringe benefits (art. 1, commi 390 e 391)

Per il triennio 2025-2027, è confermato l'aumento della soglia di tassazione dei c.d. *fringe benefit* per i lavoratori dipendenti, rispetto all'originario limite di 258,23 euro (fissato dall'art. 51, comma 3, del TUIR). In particolare, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti non concorre a formare il reddito:

1. entro il limite complessivo di 1.000 euro, per la generalità dei lavoratori dipendenti;
2. entro il limite complessivo di 2.000 euro, per i lavoratori dipendenti che dichiarano ai datori di lavoro di avere figli "a carico", comunicandone il codice fiscale al datore di lavoro.

35. Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (art. 1, commi 399 e 400)

Le disposizioni in esame, confermate durante l'iter parlamentare, prorogano, per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, la maggiorazione del costo del lavoro, ammesso in deduzione ai fini Irpef e Ires, riguardante i nuovi assunti a tempo indeterminato introdotta, in via sperimentale per il 2024, dal primo modulo di applicazione di Riforma dell'Irpef (articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023).

La maggiorazione del 20% (o del 30% in caso di assunzioni per particolari categorie di lavoratori), è concessa per gli incrementi occupazionali che si avranno nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e nei due successivi rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente. In particolare, per poter beneficiare della maggiorazione, le imprese dovranno registrare un incremento occupazionale per ogni anno rispetto al precedente.

Come per il 2024, beneficiari di tale agevolazione sono:

- i titolari di reddito di impresa;
- le imprese individuali, comprese le imprese familiari; le società di persone e le società ad esse equiparate;
- gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo.

Da ultimo, è stabilito che, nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per ciascun periodo d'imposta in cui è vigente l'incentivo non si tiene conto delle disposizioni agevolative medesime.

36. Esenzione della garanzia per i trasferimenti nazionali di prodotti da fumo (art. 1, commi 434 e 435)

La disposizione, inserita durante i lavori parlamentari, modifica il comma 4, quinto periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 504 del 1995, in materia di esenzione della garanzia per i trasferimenti nazionali di prodotti da fumo sottoposti al regime fiscale previsto dal testo unico delle accise.

In particolare, viene estesa la facoltà di esonero, esercitata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati e dei prodotti di cui agli articoli 62-quater.1 (consumo di prodotti che contengono nicotina) e 62-quater.2 (prodotti da

inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco), sottoposti al regime fiscale previsto dal testo unico delle accise.

La medesima facoltà di esonero è estesa anche alle cauzioni da prestare sui prodotti sopra indicati in giacenza nei depositi, nonché sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo di cui all'articolo 62-quater.

Viene previsto, infine che l'esercizio della facoltà di esonero, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia subordinato alla preventiva acquisizione di idonee referenze bancarie da parte degli istituti di credito dei quali si avvalgono i soggetti richiedenti, nonché alla verifica del rischio di insolvenza dei medesimi soggetti fondata su di una valutazione storica, prospettica e comparata.

37. IRES ridotta per le imprese che investono in beni strumentali tecnologicamente avanzati (art. 1, commi da 436 a 444)

Le disposizioni in esame, aggiunte nel corso dell'iter parlamentare, introducono un'aliquota ridotta IRES (pari al 20%) per le imprese che investono in beni strumentali tecnologicamente avanzati.

In specie, è stabilito che, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, al reddito d'impresa, dichiarato da società e da enti assoggettati all'IRES, può essere applicata un'aliquota IRES ridotta di 4 punti percentuali, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:

1. che una quota, non inferiore all'80 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, sia accantonata ad apposita riserva;
2. che un ammontare, non inferiore al 30 per cento degli utili accantonati di cui al punto precedente, e, comunque, non inferiore al 24 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia destinato a investimenti (che, in ogni caso, non possono essere inferiori a 20.000 euro) relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché nell'art. 38 del DL 2 marzo 2024, n. 19. Gli investimenti prima detti debbono essere realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

La riduzione dell'aliquota IRES, inoltre, spetta a condizione che:

1. nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
2. nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che costituiscano incremento occupazionale (ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 30 dicembre 2023, n. 216), in misura pari almeno all'1 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
3. l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria (corrisposta nei casi di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 148).

Le imprese beneficiarie decadono dall'agevolazione, con conseguente recupero della stessa:

1. nel caso in cui la quota di utile accantonata sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
2. nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

Dal beneficio in esame sono escluse le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

Inoltre, si provvede a disciplinare una serie di casi specifici:

1. qualora le società e gli enti partecipino al consolidato nazionale o mondiale, l'importo su cui spetta l'aliquota del 20 per cento è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione;

2. in caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale, l'importo su cui spetta la predetta aliquota è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili;
3. gli enti non commerciali e gli altri soggetti indicati all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR possono fruire dell'agevolazione limitatamente all'IRES riferibile al reddito di impresa.

Viene disposto, altresì, che, ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella determinata non applicando le presenti disposizioni.

Infine, è stabilito che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dovranno essere adottate le disposizioni di attuazione, anche al fine di introdurre disposizioni di coordinamento con altre norme dell'ordinamento tributario, nonché al fine di disciplinare le modalità di recupero dell'agevolazione nei casi di decadenza dal beneficio.

38. Credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese (art. 1, comma 449)

Con riferimento alla quotazione di piccole e medie imprese in mercati regolamentati, la disposizione in esame, confermata durante l'iter parlamentare, prevede la proroga, al 31 dicembre 2027, del termine entro cui è possibile usufruire del credito d'imposta per i costi di consulenza sostenuti per la predetta finalità.

39. Regime fiscale dei compensi percepiti dagli addetti al gioco dell'ippica (art. 1, comma 552)

La disposizione in esame, introdotta durante i lavori parlamentari, inserisce la lettera l-bis) all'articolo 50, comma 1 del TUIR, attraverso cui vengono ricondotti, tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, anche i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito Registro tenuto dall'autorità vigilante.

Inoltre, con l'aggiunta della lettera d-bis.1) all'articolo 52, comma 1, del TUIR, viene disposto che, ai fini della determinazione del reddito, i predetti compensi concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d'imposta la soglia di 15 mila euro.

40. Adeguamento della disciplina dell'addizionale regionale alla nuova disciplina dell'IRPEF (art. 1, commi da 726 a 729)

Le disposizioni in esame, le quali non hanno subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, prevedono che, per il 2025, venga differito al 15 aprile 2025 il termine previsto dall'art. 50, comma 3, del D.lgs n. 446 del 1997, in base al quale le regioni possono modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale di riferisce.

Tale differimento è finalizzato a garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale IRPEF alle modifiche apportate dal disegno di legge ai nuovi scaglioni IRPEF.

Inoltre, si stabilisce, nelle more del riordino della fiscalità locale, che le regioni possano determinare, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027 aliquote differenziate dell'addizionale regionale Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del TUIR, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Per l'anno 2025 tale adempimento deve essere svolto entro il 15 aprile 2025.

Infine, viene previsto, nell'ipotesi in cui le regioni non adottino entro i suddetti termini la delibera modificativa degli scaglioni e delle aliquote che l'addizionale regionale all'IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote vigenti dell'anno precedente.

41. Adeguamento della disciplina dell'addizionale comunale alla nuova disciplina dell'IRPEF (art. 1, commi da 750 a 752)

Le disposizioni in commento, le quali non hanno subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, prevedono che, per il 2025 venga differito al 15 aprile 2025 il termine previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in base al quale i comuni possono modificare gli scaglioni e le

aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale di riferisce.

Tale differimento è finalizzato a garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale Irpef alle modifiche apportate dal disegno di legge ai nuovi scaglioni IRPEF.

Inoltre si stabilisce, nelle more del riordino della fiscalità locale, che i comuni possono determinare, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027 aliquote differenziate dell'addizionale comunale Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del TUIR, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Per l'anno 2025 tale adempimento deve essere svolto entro il 15 aprile 2025.

Infine, viene previsto, nell'ipotesi in cui i comuni non adottino entro i suddetti termini la delibera modificativa degli scaglioni e delle aliquote, o la stessa non venga trasmessa entro il termine del 20 dicembre dell'anno di riferimento, che l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote vigenti dell'anno precedente.

42. Accantonamenti oneri connessi ai piani di *stock option* (art. 1, commi 862 e 863)

Le disposizioni in esame, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, intervengono sull'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), introducendo il nuovo comma 6-bis.

In particolare, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, la nuova disposizione prevede che la contropartita del valore di mercato delle azioni che saranno assegnate ai dipendenti e al management, in attuazione di un piano di stock option, è deducibile dal reddito d'impresa al momento dell'assegnazione dei predetti strumenti finanziari.

Viene previsto, altresì, che in tale momento sono riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni.

La nuova previsione normativa riguarda le operazioni con pagamento basato su azioni i cui relativi oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all'esercizio 2025 o in quelli successivi.

43. Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande (art. 1, comma 520)

La disposizione in esame, aggiunta nel corso dell'iter parlamentare, aumenta, con riferimento alle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dal 25 per cento al 30 per cento il limite di reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro cui applicare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.

Inoltre, aumenta da 50 mila euro a 75 mila euro il tetto di reddito di lavoro dipendente cui si applica la suddetta imposta.

44. Sisma Marche e Umbria – esenzione IMU (art. 1, commi 679 e 680)

La disposizione in esame, mediante aggiunta del comma 560-bis all'art. 1 della legge di bilancio 2024, prevede l'esenzione dall'IMU, fino al 31 dicembre 2025 o, se anteriore fino all'intervenuta ricostruzione o agibilità, per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nella regione Umbria e nella regione Marche, interessati dagli eventi sismici del 2022 e del 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

45. Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, comma 757)

La disposizione in esame, aggiunta nel corso dell'iter parlamentare, mediante modifica dei commi 817, 821 e 825 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce, in tema di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che:

1. la facoltà di variazione del gettito del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, mediante la modifica delle tariffe, debba avvenire secondo criteri di ragionevolezza e gradualità, in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del prelievo e della loro associazione a elementi di arredo urbano e di servizio al trasporto pubblico locale o alla mobilità sostenibile;
2. nel regolamento avente ad oggetto il canone, debba essere indicata la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni solo qualora i comuni non si avvalgano della facoltà di non svolgere un servizio pubbliche affissioni e che il canone per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in ambiti privati possa essere ridotto fino alla metà;
3. dalla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, assunta come parametro ai fini della determinazione del canone, vada esclusa quella relativa agli elementi che non posseggono alcun effetto pubblicitario;
4. in caso di installazione di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, su un unico impianto pubblicitario, anche riferiti a soggetti ed aziende diverse, la superficie da assoggettare al canone unico patrimoniale debba essere quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione, mentre, qualora i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone andrà liquidato distintamente, commisurandolo alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico che è nella disponibilità di ciascuno di essi.

46. Interpretazione maggior gettito da versamenti IMU e TARI (art. 1, comma 779)

La disposizione dettata dal comma 779, aggiunto durante l'iter parlamentare, introduce il nuovo comma 1091-bis, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, attraverso il quale viene data una interpretazione autentica riguardo la definizione di "maggior gettito accertato e riscosso", relativamente agli accertamenti IMU e TARI di cui al precedente comma 1091, del medesimo articolo 1.

In particolare, viene precisato che, con tale definizione, si intende l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal comune, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente.

Per "adempimento spontaneo" si intende, invece, il versamento IMU e TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

1. Semplificazioni per l'accredito di pagamenti elettronici (art. 1, commi 66 e 67)

La misura - inserita nel corso dell'iter parlamentare - stabilisce che, nel caso di pagamenti elettronici (ad eccezione dei bonifici), l'accredito degli importi giornalieri in favore dei beneficiari debba avvenire entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento e, in ogni caso, con valuta il giorno della ricezione dell'ordine stesso. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge in commento, i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad adeguarsi.

2. Disposizioni in materia di mutui prima casa (art. 1, comma da 112 a 115)

Il comma 112, rimasto invariato nei contenuti, proroga al 31 dicembre 2027 il regime speciale del Fondo di garanzia prima casa, di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale i soggetti appartenenti alle categorie prioritarie possono fruire di una garanzia massima fino all'80% del finanziamento, a condizione che abbiano un ISEE non superiore a 40 mila euro annui e che richiedano un mutuo superiore all'80% del prezzo dell'immobile.

Il comma 113, anch'esso invariato, proroga fino al 31 dicembre 2027 il regime speciale per l'acquisto della casa di abitazione da parte dei nuclei familiari numerosi. Si prevede, inoltre, che le risorse disponibili della riserva dedicata alle famiglie numerose possano essere utilizzate anche per le finalità di cui al citato comma 112.

Risultano confermati anche i contenuti del comma 114, che dispone un rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n.

147, pari a 130 milioni di euro per il 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Inoltre, il nuovo comma 115 modifica il perimetro soggettivo dell'intervento del Fondo, stabilendo che esso operi esclusivamente (e non più solo in via prioritaria) per agevolare l'accesso al credito delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età.

3. Rifinanziamento del Fondo di sviluppo e coesione (art. 1, comma 423)

Il comma 423 incrementa il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, di 28 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.748 milioni di euro per l'anno 2027 e di 310 milioni di euro per l'anno 2028.

4. Transizione 5.0 (art.1, commi da 427 a 429)

Il comma 427 apporta modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0.

In particolare, la disposizione contiene le seguenti modifiche all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56 del 2024, che disciplina, tra l'altro, il monitoraggio del suddetto credito d'imposta:

- a) il credito d'imposta può essere riconosciuto in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente;
- b) si modifica la base di calcolo del credito d'imposta per l'acquisto dei beni materiali per l'autoproduzione di energia destinata all'autoconsumo, incrementandola ulteriormente per i moduli fotovoltaici con celle con efficienza di cella almeno pari al 23,5% (dal 120% al 140% del costo) e per i moduli composti con efficienza di cella almeno pari al 24,0% (dal 140% al 150% del costo) e introducendo un incremento anche in relazione ai moduli fotovoltaici con efficienza di modulo almeno pari al 21,5% (al 130% del costo);
- c) si eleva al 35% del costo l'importo del credito d'imposta per la quota di investimenti d'importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro (precedentemente pari al 15%);
- d) vengono modificate le aliquote d'incremento del credito d'imposta riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 10%. Invece delle precedenti tre aliquote (40-20-10), si prevedono ora due aliquote pari al 40% per investimenti fino a 10 milioni e al 10% oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni;
- e) conseguentemente vengono modificate le aliquote d'incremento del credito d'imposta riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 15%. Invece delle precedenti tre aliquote (45-25-15), si prevedono ora due aliquote pari al 45% per investimenti fino a 10 milioni e 15% oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni;
- f) si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario;
- g) viene stabilito che, in caso di investimenti in beni previsti dall'allegato A alla legge 232 del 2026, caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, è considerato conseguito il risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall'investimento, rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento, senza necessità di produrre la perizia asseverata attestante la riduzione. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore.

Inoltre, la riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici

differenziata a seconda che si faccia riferimento alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall'investimento;

- h) si prevede la cumulabilità del credito d'imposta (Transizione 5.0) con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS). Il comma precisa che il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Ad ogni modo non è consentito il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto.

Il comma 428 prevede che le disposizioni sopra indicate, tutte più favorevoli per le imprese, si applichino retroattivamente agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024.

Il comma 429, con riferimento agli incrementi delle aliquote del credito d'imposta previsti dalle lettere d) ed e) del precedente comma 427, stabilisce che la fruizione dei relativi benefici sia subordinata a una comunicazione del GSE che, in sostanza, dovrà verificare siano rispettati i limiti di copertura finanziaria della misura.

5. Transizione 4.0 (art. 1, commi da 445 a 448)

I commi da 445 a 448 modificano in più parti la disciplina del credito d'imposta Transizione 4.0 prevista dalla legge n. 178 del 2020.

Con il comma 445 lettera c) viene abrogato il comma 1058-ter della legge n. 178 del 2020 relativo alla concessione del credito d'imposta per l'anno 2025 sull'acquisto di beni immateriali compresi nell'allegato B annesso alla legge n. 232 del 2016.

Il comma 446 interviene sul credito d'imposta per l'acquisto di beni materiali di cui all'allegato A alla legge 232 del 2016 (articolo 1, comma 1057-bis, della legge 178 del 2020), stabilendo che questo è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro (il limite non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della legge in commento il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione).

Il comma 447 prevede che, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito per la misura, l'impresa trasmetta telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, sulla base del modello di cui al decreto direttoriale del medesimo ministero del 24 aprile 2024 (adottato in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024), che dovrà essere adattato con apposito decreto direttoriale, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al comma in commento.

Il comma 448 prevede che, ai fini della fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento del limite di spesa il Ministero delle imprese e del made in Italy, ne dà immediata comunicazione nel proprio sito internet istituzionale, e sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

6. Operatività del Fondo di garanzia PMI e introduzione del premio aggiuntivo (art. 1, commi da 450 a 454)

Tali interventi sono stati inseriti durante il percorso parlamentare.

Il comma 450 proroga di un anno (pertanto, fino al 31 dicembre 2025) l'attuale quadro operativo del Fondo di garanzia, sebbene con alcune importanti modifiche. In particolare:

- a) la misura massima della garanzia per operazioni collegate ad esigenze di liquidità viene ridotta per tutte le imprese al 50%, a prescindere dalla loro fascia di rischio. Si ricorda che, per il 2024, tale percentuale era fissata al 55% per le imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di

valutazione del Fondo e al 60% per quelle rientranti nelle fasce 3 e 4. Resta, invece, ferma la copertura all'80% su tutte le operazioni collegate ad operazioni di investimento;

b) viene previsto l'incremento da 80.000 a 100.000 euro della soglia di importo per le operazioni c.d. di "importo ridotto" nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati (essenzialmente confidi);

c) viene superata una limitazione presente nella definizione di *small mid-cap* per l'accesso al Fondo (erano fin qui escluse, tra queste imprese, quelle con meno di 250 addetti).

I commi da 451 a 454 introducono, per le garanzie ottenute a partire dal 1° gennaio 2025, un premio aggiuntivo – rispetto alla consueta commissione di garanzia al Fondo, qualora dovuta – a carico dei soggetti che erogano finanziamenti bancari assistiti dal Fondo, la cui entità andrà definita sulla base di criteri fissati con successivo decreto MIMIT/MEF. E' previsto che il versamento del premio aggiuntivo non comporti nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti finanziati.

7. Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo (art.1, commi da 458 a 460)

Il comma 458 riconosce un contributo in conto capitale a favore delle imprese che hanno beneficiato del credito d'imposta ricerca e sviluppo ex articolo 3, del decreto-legge n. 145 del 2013 e che hanno aderito alla procedura di riversamento dell'importo ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021.

Il comma 459 disciplina il profilo attuativo del primo comma, prevedendo che con decreto emanato del Ministro del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite le modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione.

Infine il comma 460 stanziava, per l'erogazione del contributo di cui al primo comma, 60 milioni per l'anno 2025, 50 milioni per l'anno 2026 e 80 milioni di euro per il 2027 e 80 milioni per il 2028.

8. Nuova Sabatini (art. 1, comma 461)

Viene previsto un rifinanziamento della legge "Nuova Sabatini" per l'acquisto dei beni strumentali d'impresa, pari 1,7 miliardi dal 2025 al 2029.

9. Credito d'imposta ZES Unica SUD (art. 1, commi da 485 a 490)

Con il comma 485 viene rifinanziato il credito d'imposta ZES SUD per il 2025, con uno stanziamento di 2,2 miliardi di euro.

Il comma 486 propone, per l'anno 2025, un meccanismo di monitoraggio degli investimenti ammessi coerente con quello già previsto per gli investimenti avviati nel 2024. Pertanto le imprese, per poter fruire del credito di imposta, sono obbligate a comunicare all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. Inoltre, le stesse imprese, a pena di decadenza dall'agevolazione, devono trasmettere all'Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nell'anzidetta comunicazione. Tale comunicazione integrativa, a pena di rigetto, deve indicare: l'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati; le relative fatture elettroniche; gli estremi della certificazione circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili; la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al decreto 17 maggio 2024 del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024. Inoltre la comunicazione integrativa deve indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.

Il comma 487 demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione dei modelli di comunicazione e la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica.

Il comma 488, per assicurare il rispetto del tetto di spesa previsto (dal comma 485) per il 2025, dispone che l'ammontare massimo del credito d'imposta, fruibile da ciascun beneficiario, sia pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per una percentuale ottenuta

rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative, da rendere nota mediante apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

In sintesi: il meccanismo è teso a fare sì che l'ammontare effettivo dei contributi spettanti a ciascuna impresa si basi su una ripartizione delle disponibilità finanziarie pubbliche disponibili basata non sulle (sole) prenotazioni effettuate da tutti i beneficiari, ma sulla spesa effettivamente sostenuta per gli investimenti realizzati.

Il comma 489 dispone che con il provvedimento previsto del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 488 siano resi noti, per ciascuna regione della ZES Unica ed in modo distinto per ciascuna classe dimensionale di impresa: i) il numero delle comunicazioni integrative inviate entro i termini previsti; ii) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2025; iii) l'ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto. E', questa, un'informativa funzionale a dare *disclosure* sull'efficacia dello strumento agevolativo.

Se lo stanziamento di cui al comma 485 risultasse insufficiente per coprire le richieste pervenute dalle imprese, il comma 490 prevede la possibilità che le Regioni del Mezzogiorno (se lo ritenessero opportuno) cofinanzino lo strumento agevolativo in questione ricorrendo alle risorse dei programmi della politica di coesione europea di rispettiva competenza (nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi).

10. Fondo per la ricostruzione per i territori colpiti da eventi calamitosi (art. 1, commi da 644 a 646)

Il comma 644 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui dall'anno 2028.

Il comma 645 prevede che la ripartizione del fondo sia demandata a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del dipartimento Casa Italia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 646 definisce le modalità di riparto delle risorse di cui al comma precedente. Essa deve tener conto dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione.

11. Garanzie in favore delle imprese sementiere colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023 (art. 1, commi 647 e 648)

Al fine di sostenere l'accesso al credito delle imprese colpite direttamente o indirettamente dagli eventi alluvionali verificatisi nel maggio del 2023, il comma 647 prevede che fino al 30 aprile 2025 l'ISMEA possa concedere le garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in favore delle ditte sementiere registrate presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro ufficiale degli operatori professionali, con sede legale o operativa, ovvero che esercitino la propria attività lavorativa o produttiva, nelle province e nei comuni individuati dall'allegato 1 annesso al decreto-legge n. 61 del 2023.

A fronte di tali garanzie, il comma 648 stabilisce che l'ISMEA possa concedere contributi diretti alla riduzione del costo delle commissioni di garanzia, nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 (aiuti "de minimis").

12. Esigenze connesse alla ricostruzione degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia Romagna e Lombardia a maggio 2012 e l'Italia centrale ad agosto 2016 (art. 1, commi da 649-663, 666 e 667, 669-673, 677 e 678, 682- 693)

Il comma 649 proroga al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza per i sismi del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna e Lombardia, per consentire il proseguimento delle procedure di ricostruzione. La scadenza originaria, fissata nelle delibere del Consiglio dei ministri del 2012, è stata già più volte prorogata, da ultimo al 31 dicembre 2024 (art. 1, comma 408, legge n. 213/2023).

Il comma 650 autorizza, per il 2025, la spesa di 8,6 milioni di euro per coprire le spese di funzionamento, assistenza tecnica e alla popolazione, il contributo di autonoma sistemazione e gli interventi sostitutivi per il sisma del 2012 in Emilia-Romagna.

Il comma 651 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per il 2025 per prorogare, a favore dell'Emilia-Romagna, le disposizioni dell'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113/2016, consentendo agli enti dei territori colpiti dal sisma del 2012 di assumere personale con contratti flessibili, anche derogando agli ordinari limiti previsti.

Il comma 652 prevede che, per la regione Lombardia, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113/2016 (consentendo agli enti dei territori colpiti dal sisma del 2012 di assumere personale con contratti flessibili) si applichino fino all'anno 2025 nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2025.

Il comma 653 proroga al 31 dicembre 2025 la gestione straordinaria per la ricostruzione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dai sismi del 2016, includendo i costi relativi a Uffici speciali e struttura commissariale. Sono prorogate automaticamente le unità di personale per la ricostruzione, nei limiti di spesa del 2024. La spesa autorizzata per il 2025 è di 71,8 milioni di euro.

Il comma 654 stabilisce l'indisponibilità delle risorse già trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari per assunzioni a tempo determinato ai sensi dei commi 651 e 653 usate per stabilizzare il personale degli Uffici speciali per la ricostruzione, mantenendole a disposizione per i processi di ricostruzione.

Il comma 655 autorizza la spesa di 470 mila euro per il 2025 per coprire le spese del personale della struttura commissariale (art. 50, comma 3, decreto-legge n. 189/2016).

Il comma 656 consente al Commissario straordinario di destinare, con propri provvedimenti, altro personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, ampliando le convenzioni con Invitalia e Fintecna S.p.A., entro il limite di spesa di 7,5 milioni di euro per il 2025.

Il comma 657 proroga al 31 dicembre 2025 l'esenzione dal pagamento delle utenze nelle "zone rosse" istituite con ordinanza sindacale, come previsto dall'art. 2-bis, comma 25, del decreto-legge n. 148/2017.

Il comma 658 proroga al 31 dicembre 2025 la vigenza dell'articolo 8, comma 1-ter, del decreto-legge n. 123/2019, che concede agevolazioni per le utenze su immobili dichiarati inagibili nei comuni colpiti dai sismi del 24 agosto 2016 e del 18 gennaio 2017, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016.

Il comma 659 (con riguardo all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016) proroga al 31 dicembre 2025 il differimento, senza sanzioni né interessi del pagamento, delle rate dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016.

Il comma 660 proroga al 31 dicembre 2025 la sospensione delle rate di mutui e finanziamenti di qualsiasi genere per i residenti dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, applicandola - come previsto dall'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge n. 189/2016- anche ai canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ed anche per i beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici.

Il comma 661 estende al 31 dicembre 2025 la misura - di cui all'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge n. 148/2017 - di sospensione delle rate di mutui e finanziamenti concessi da banche o intermediari qualora non abbiano informato i beneficiari della possibilità di sospensione.

Il comma 662 autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per il 2025 per coprire gli oneri derivanti dalle sospensioni di pagamento dei commi 660 e 661.

Il comma 663 proroga al 31 dicembre 2025 le disposizioni dell'articolo 48, comma 7 e comma 16, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 189/2016, che concedono alle persone fisiche e giuridiche, fino al 31 dicembre 2024, l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro per istanze, contratti e documenti alla pubblica amministrazione, la non concorrenza dei redditi da fabbricati inagibili e l'esenzione dall'imposta municipale unica per gli immobili inagibili nei Comuni colpiti dal sisma di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge.

Il comma 666 prevede l'esenzione, per il 2025, dal pagamento di canoni patrimoniali di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile per le imprese nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma dell'agosto 2016. È incrementato di 5 milioni di euro, per il 2025, il Fondo previsto dall'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183/2020, a compensazione delle minori entrate dei comuni.

Il comma 667 proroga per il 2025 l'esclusione dal calcolo dell'ISEE degli immobili e fabbricati distrutti o non agibili a causa di calamità naturali, prevista dall'articolo 1, comma 986, della legge n. 145/2018.

Il comma 669 stabilisce che la proroga o il rinnovo per il 2025 dei contratti di lavoro per il personale degli Uffici per la ricostruzione e degli enti nel cratere del sisma del 2016, nonché dei contratti con Invitalia e Fintecna, avvengano in deroga alle normative vigenti sui contratti a termine.

Il comma 670 proroga fino al 31 dicembre 2025 (stabilendo il limite massimo di spesa di 92 milioni di euro) il "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" previsto dall'articolo 9-duodecies del decreto-legge n. 76 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2024. Questo con riguardo agli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nel periodo a partire dal 24 agosto 2016.

Il comma 671 autorizza la spesa di un milione di euro per il 2025 per le piattaforme informatiche del Commissario straordinario per la ricostruzione nelle regioni colpite dagli da eventi sismici dal 24 agosto 2016. Le risorse si aggiungono ai 2 milioni previsti per il 2023 e consentono convenzioni con Invitalia e Fintecna.

Il comma 672, al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al PNRR, proroga al 31 dicembre 2025 l'autorizzazione per il Commissario a impiegare otto esperti per i procedimenti amministrativi, con 3,4 milioni di euro per il 2025.

Il comma 673 proroga al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza per gli eventi sismici del 2016 e per i fenomeni meteorologici nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.

Il comma 677, perseguendo il fine di avviare i processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici che hanno colpito specifici territori della regione Marche il 9 novembre 2022 e della regione Umbria il 9 marzo 2023, autorizza la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026 per le attività di progettazione, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni di cui all'articolo 36 del decreto-legge n.19/2024. Il competente Commissario straordinario provvede alle suddette attività di progettazione.

Il comma 678 stabilisce che al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai sensi e con le modalità di cui ai commi da 644 a 646.

Il comma 682 proroga al 31 dicembre 2025 la gestione commissariale per gli interventi nei comuni Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, con 4,5 milioni di euro per assistenza a nuclei familiari con domanda di contributo per ricostruzione.

Il comma 683 autorizza per il 2025 la spesa di 5,05 milioni di euro per le spese di funzionamento della gestione commissariale di Ischia, coprendo: (i) gli oneri della struttura per l'emergenza sismica del 2017 e gli eventi eccezionali dal 26 novembre 2022, tramite convenzioni con Invitalia; (ii) gli oneri per personale a tempo determinato nei comuni colpiti per garantire l'operatività degli uffici di ricostruzione.

Il comma 684 prevede che, al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022, il Commissario per il sisma del 2017 subentri nel coordinamento degli interventi non completati e nell'assistenza alla popolazione del Comune di Casamicciola (Isola di Ischia) per gli eventi eccezionali dal 26 novembre 2022, attualmente gestiti dal capo della protezione civile. Il Commissario gestirà anche la contabilità speciale per l'emergenza alluvionale del 2022.

Il comma 685 destina 2 milioni di euro per il 2025 all'assistenza alla popolazione di Ischia di cui al comma 684, conseguenti agli eventi calamitosi del novembre 2022, con criteri stabiliti dal commissario straordinario. Quest'ultimo dovrà anche realizzare interventi di messa in sicurezza e ripristino delle infrastrutture, anzitutto scolastiche, nelle aree colpite. A tal fine, fino al 31 dicembre 2025, il Commissario straordinario individua, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità e gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica.

Il comma 686 prevede un contributo per le attività economiche danneggiate, nell'isola di Ischia, dagli eventi dal 26 novembre 2022, con riduzione del fatturato di almeno il 20%, autorizzando 10 milioni di euro per il 2025.

Il comma 687 istituisce un sub-Commissario per la messa in sicurezza del territorio dell'Isola di Ischia destinatario degli interventi di cui al comma 684 e incrementa il personale non dirigenziale della struttura per il sisma del 2017 di cinque unità e un esperto, entro i limiti di spesa ivi previsti.

Il comma 688 destina 2,8 milioni di euro per il 2025, con 1,8 milioni per i comuni di Ischia colpiti dall'alluvione e 1 milione per il cratere sismico del 2017, per coprire costi aggiuntivi o minori entrate TARI.

Il comma 689 proroga al 31 dicembre 2025 la gestione straordinaria per la ricostruzione nei comuni di Campobasso e Catania colpiti dai sismi del 2018 e autorizza una spesa di 2,82 milioni di euro per il 2025. Il comma 690 consente fino al 31 dicembre 2025, in deroga agli ordinari limiti normativi, la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale dei comuni di Catania colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018.

Il comma 691 prevede la cessazione automatica al 31 dicembre 2024 del contributo per l'autonoma sistemazione per i comuni colpiti dal sisma del 2018, alla scadenza dello stato di emergenza di cui all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018.

Il comma 692 destina 1,7 milioni di euro per il 2025 a un "contributo per il disagio abitativo" per famiglie già beneficiarie del contributo per l'autonoma sistemazione di cui al comma 691, la cui abitazione è stata distrutta o sgomberata a causa del sisma del 26 dicembre 2018. I comuni interessati curano l'istruttoria e concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo fino al rientro nell'abitazione o fino all'ottenimento di altra stabile sistemazione. Viene previsto anche un contributo per famiglie in locazione, ora in emergenza, ridotto del 30% rispetto ai canoni per l'edilizia residenziale pubblica.

Il comma 693 proroga al 31 dicembre 2025 il Commissario straordinario per la ricostruzione dopo le alluvioni del 1° maggio 2023 in Emilia-Romagna, Marche e Toscana ed autorizza una spesa di 5 milioni di euro per il compenso e il funzionamento della struttura e di 12,5 milioni di euro per le attività previste dal decreto-legge n. 61 del 2023.

13. Modifica all'operatività del Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura (art. 1, commi da 864 a 866)

Si premette che le sottostanti misure non sono state oggetto di modifica nel corso dell'iter parlamentare.

Il comma 864, oltre ad operare una generale messa a sistema delle regole di funzionamento del Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura - andando a modificare essenzialmente l'articolo 15 della legge n. 108/1996 - introduce alcune importanti novità.

In particolare, viene prevista la concessione della garanzia di ultima istanza dello Stato per gli interventi in garanzia operati dai Confidi e dalle fondazioni e associazioni, enti gestori del Fondo di prevenzione, a valere sullo stesso Fondo. Ciò comporta la cosiddetta "ponderazione zero", vale a dire che le banche potranno non accantonare proprio patrimonio a riserva (a copertura del rischio insolvenza del prestatore) sulla quota di finanziamento coperta dalla garanzia. Questo rende lo strumento più efficace.

Viene inoltre rivista la distribuzione di risorse tra, da una parte, i Confidi e, dall'altra, le fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Fin qui la bipartizione prevista era 70% ai primi e 30% alle seconde. Ora le quote sono 60% ai primi e 40% alle seconde.

Fra i finanziamenti garantibili con le risorse del Fondo, vengono ora ricompresi anche quelli concessi dai soggetti di cui all'articolo 111 del Testo Unico Bancario, vale a dire gli operatori del microcredito.

Si pone poi la condizione che i Confidi, per essere destinatari dei contributi del Fondo di prevenzione, debbano essere tra i "soggetti garanti autorizzati" ad operare con il Fondo di garanzia per le PMI (che ha una sua procedura di accreditamento basata, essenzialmente, su alcuni indici di bilancio).

Si provvede poi a una rivisitazione della definizione di "impresa in situazione di elevato rischio finanziario" (che è quella destinataria finale degli interventi del Fondo di prevenzione). Così è definita l'impresa che presenta una probabilità di insolvenza ad un anno, in misura non inferiore al 3,6 per cento. Allo stato attuale, non è chiaro quale sia lo strumento (il modello di valutazione) da utilizzare, fra i diversi esistenti, per il calcolo di questa grandezza percentuale. E' possibile che questo punto venga chiarito con successivo decreto ministeriale, funzionale a risolvere anche ulteriori profili di attuazione della riforma.

Viene inoltre riconfermata, a determinate condizioni, la possibilità di utilizzo del Fondo di prevenzione per le operazioni di rinegoiazione del debito o di allungamento del finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni esistenti.

E' confermato, seppur con alcune limitazioni, che una quota dei contributi (il 40%) possa essere utilizzata dai Confidi gestori del Fondo per erogare credito diretto fino a un importo massimo, per singola operazione, di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario. In questo caso, sono previste alcune condizioni. Essenzialmente che il Confidi assuma una

parte del rischio (almeno il 20%) a valere sulle proprie risorse e che il costo dell'operazione per l'impresa beneficiaria sia calmierato.

Un altro elemento di novità è che, per il supporto nella gestione del Fondo e il monitoraggio e controllo dei contribuiti, il Ministero dell'economia e delle finanze si può avvalere di Consap S.p.A., con oneri posti a carico delle risorse del Fondo nel limite di 400.000 euro annui a decorrere dal 2025.

I successivi commi 865 e 866 dettano la disciplina transitoria per assicurare continuità nell'operatività del Fondo e aboliscono alcune norme non più coerenti col nuovo sistema di regole. In particolare, al comma 866 si prevede che i Confidi già assegnatari di contribuiti a valere sulle risorse del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, che non dovessero adeguarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge in commento, al nuovo quadro delineato dal comma 864, sono tenuti alla restituzione dei contribuiti non impegnati.

14. Stato di previsione del MEF: limiti di spesa per SACE e Fondo di garanzia PMI (art. 3, commi da 3 a 8)

Sono stabiliti i limiti massimi di spesa annuale per gli interventi in garanzia di SACE (ivi inclusi gli schemi di garanzia c.d. Green e Archimede), nonché quello che il Fondo di garanzia PMI può assumere per il 2025, che ammonta a 160 miliardi di euro, con riferimento alle garanzie in essere al 31 dicembre 2024 e all'ammontare di nuove garanzie per il 2025.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA

1. Accise sui prodotti energetici (art. 1, commi 45 e 49)

Il comma 45, non modificato nel corso dell'iter parlamentare, modifica il testo unico delle accise, disponendo che anche i prodotti energetici fino a 1 tonnellata - trasferiti a depositi commerciali non soggetti a denuncia - e i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto, debbano viaggiare con il documento di accompagnamento informatizzato (e-das), al pari di tutti gli altri prodotti soggetti ad accisa. Di fatto, anche tali prodotti saranno assoggettati a vigilanza fiscale (mentre finora ne erano esenti).

Il comma 49 novella la disciplina dell'IVA al fine di assoggettare all'aliquota IVA ordinaria del 22% (anziché ridotta al 10%) le prestazioni di smaltimento dei rifiuti di cui alla tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633 del 1972 qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia.

2. Piani di investimento pluriennale per la distribuzione dell'energia elettrica (art.1, commi da 50 a 53)

Il comma 50, introdotto nel corso dell'iter parlamentare, prevede che i concessionari dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica presentino dei piani straordinari di investimento pluriennale al fine di:

- migliorare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza delle reti;
- aumentare la capacità delle reti e l'integrazione della generazione rinnovabile, accelerando gli iter di connessione (favorendo il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050);
- rafforzare la difesa e sicurezza con interventi urgenti, adottando anche sistemi di monitoraggio.

A tal fine, il comma 51, introdotto nel corso dell'iter parlamentare, prevede che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale e su proposta di ARERA, siano stabiliti:

- termini e modalità per la presentazione dei Piani e per la valutazione degli stessi da parte del MASE, sentita ARERA e MEF.
- criteri per la determinazione degli oneri che i concessionari sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione. Tali oneri sono inclusi da ARERA nel capitale investito ai fini del riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione attraverso l'applicazione del tasso definito per gli investimenti della distribuzione elettrica.

Secondo il comma 52, introdotto nel corso dell'iter parlamentare, l'approvazione dei Piani comporta la rimodulazione delle concessioni in essere, anche sotto il profilo della durata, in coerenza con la durata degli investimenti per un periodo non superiore a venti anni consentendo, di fatto, una proroga delle concessioni alle imprese interessate.

Il comma 53, infine, introdotto nel corso dell'iter parlamentare, prevede che le eventuali maggiori entrate derivanti dalla misura in esame sono destinate prioritariamente alla riduzione dei costi energetici delle utenze domestiche e non domestiche.

3. Agevolazioni fiscali previste in materia di recupero edilizio ed efficientamento energetico (art. 1, commi da 54 a 56)

Il comma 54, confermato nel corso dell'iter parlamentare, modifica il testo unico delle imposte sui redditi (art. 16-bis, comma 1 del TUIR) prevedendo che già a partire dal 1° gennaio 2025 (e non più a partire dal 2028) e fino a tutto il 2033 (come già previsto) si applichi l'aliquota di detrazione ridotta, pari al 30% (e non più al 36%) agli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dall'articolo 16 bis del testo unico stesso (quali ristrutturazione post-sismica, rimozione di barriere architettoniche, interventi antisismici e di risparmio energetico, installazione di impianti a fonte rinnovabile - fino ad un ammontare complessivo di 48.000 euro - sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono l'immobile stesso).

Il comma 55 apporta delle modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di agevolazioni fiscali, prorogando (e rimodulando) le detrazioni IRPEF e IRES fino al 2027 (rispetto all'attuale scadenza del 31 dicembre 2024), per i seguenti interventi:

- a) interventi di efficienza energetica (ecobonus) di cui all'articolo 14 - ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili - fino ad un ammontare complessivo di spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, ma con aliquote di detrazione ridotte già a partire dal 2025 (rispetto all'attuale aliquota del 65%) - (lett. a);
- b) interventi di ristrutturazione edilizia di cui al succitato art.16 bis del TUIR - ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (lasciando invariata l'aliquota per il 2025) - (lett.b, par.1);
- c) interventi per spese relative a misure antisismiche di cui all'articolo 16 del DL, cioè il c.d. sisma bonus (livellando tutte le aliquote a all'aliquota più bassa) lett. b, par. 2).

Per tutte e tre le casistiche, le aliquote detrattive sono rimodulate in misura fissa (rispetto alle attuali aliquote del 65% e del 50%, a seconda del tipo di intervento) come di seguito riportato:

- con riferimento alle abitazioni principali, 50% per le spese sostenute nel 2025 e 36% per quelle sostenute nel 2026 e nel 2027;
- con riferimento alle altre unità immobiliari, 36% per le spese sostenute nel 2025 e del 30% per quelle sostenute nel 2026 e nel 2027.

Il medesimo comma 55 (lettera b, par. 3), inoltre, proroga al 2025 l'applicazione del bonus mobili alle stesse condizioni del 2024: detrazione fiscale del 50 %, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Il comma 56, alla lettera a), con riferimento alle spese relative al Superbonus, integra il relativo articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, limitando l'accesso alle aliquote agevolative per interventi di edilizia, ivi previste. Ovvero, l'aliquota agevolativa del 65% (già ridotta, per effetto di norme antecedenti, rispetto al 110% iniziale), prevista per l'anno 2025 per spese relative a lavori da parte di condomini, persone fisiche e da organizzazioni senza scopo di lucro viene riconosciuta solo ed esclusivamente se, alla data del 15 ottobre 2024, risulti già presentata la CILA, nonché se sia stata adottata la delibera condominiale e presentata l'istanza per il titolo abilitativo (ove necessari).

Ne deriva che per i lavori avviati successivamente alla data del 15 ottobre 2024 non verrà più riconosciuta la detrazione del 65% ma si applicheranno le detrazioni di cui al DL 63/2013 - sulla prestazione energetica nell'edilizia - in combinato disposto con l'articolo 16 bis del TUIR (cioè le aliquote comprese tra il 30 e il 50%).

Sempre il comma 56, alla lettera b), prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi beneficiari del Superbonus, la detrazione possa essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. Vengono, in proposito indicate le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione di scelta dell'opzione, che è irrevocabile ed esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

4. Bonus elettrodomestici (art. 1, commi da 107 a 111)

Il comma 107 prevede l'istituzione di un contributo per il 2025, destinato agli utenti finali, per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe non inferiore alla B e prodotti in Europa). L'obiettivo è ridurre i consumi elettrici domestici, migliorare l'efficienza energetica in tale ambito, sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e promuovere il corretto smaltimento e riciclo degli apparecchi sostituiti.

Il comma 108 stabilisce che il contributo di cui al comma 107 copra fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico. Questo limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. In ogni caso, ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico.

Il comma 109 specifica che, per finanziare il contributo di cui al comma 107, è istituito un fondo pari a 50 milioni di euro per il 2025 (tetto massimo di spesa per la misura de qua) presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Il comma 110 prevede che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti criteri, modalità e termini per l'assegnazione del contributo di cui al comma 107, garantendo il rispetto del limite di spesa, attraverso un decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 111 prevede una copertura finanziaria di 50 milioni di euro per il 2025 che sarà garantita attraverso una riduzione equivalente del fondo per interventi strutturali di politica economica, istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

5. Incentivi alla produzione di energia termica rinnovabile nelle strutture sanitarie (art. 1, comma 376)

Il comma 376, al fine di incrementare la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e gli interventi di efficienza energetica per impianti di piccole dimensioni, prevede l'applicazione degli incentivi, oltre che agli edifici scolastici e agli ospedali, anche alle strutture sanitarie pubbliche, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del Servizio sanitario nazionale.

6. Sostegno alla filiera delle fibre tessili naturali (art. 1, comma 462)

Il comma 462 incrementa l'autorizzazione di spesa di 2,5 milioni di euro per il 2025, di 7,5 milioni di euro per il 2026, e di 5,5 milioni di euro per il 2027 per promuovere e sostenere gli investimenti, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo, nonché dei processi di concia della pelle con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biogenicità e l'impatto ambientale.

Alla compensazione di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili.

7. Semplificazione dei finanziamenti per la transizione green (art. 1, commi da 469 a 471)

Il comma 469 prevede che, alle domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo rotativo 394/1981 a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica, presentate fino al 31 dicembre 2026 dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, o dalle imprese che hanno intrapreso comprovati percorsi certificati di efficientamento energetico, si applichino i seguenti criteri:

- a) sono esentate, su richiesta, dalla prestazione della garanzia;
- b) è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto da parte del Fondo per la promozione integrata (fino al venti per cento dei finanziamenti concessi dal Fondo rotativo 394/1981).

Al comma 470, viene precisato che le risorse del Fondo rotativo, incluse le risorse destinate a sezioni istituite nel suo ambito, non possono essere sottoposte a sequestro né a pignoramento e il comma 471 stabilisce che tale misura venga finanziata a valere sul Fondo per la promozione integrata.

8. Finanziamenti REpowerEU per l'efficientamento energetico (art. 1, commi da 513 a 519)

Il comma 513 prevede che, per il conseguimento degli obiettivi di efficientamento energetico nell'edilizia pubblica, residenziale e delle famiglie vulnerabili, di cui all'Investimento 17, Missione 7 del RepowerEU, il Ministero degli Affari Europei individui con decreto: la tipologia degli interventi agevolabili (inclusi modalità, requisiti e criteri di presentazione); gli strumenti di finanziamento (incluse le modalità di richiesta ed erogazione) e i soggetti beneficiari stabilendo, inoltre, che il GSE sia il soggetto attuatore della misura e SACE e Cassa Depositi e Prestiti siano partner finanziari.

Secondo il comma 514, inoltre, al fine di consentire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, si prevede che non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:

- ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili (lett. a);
- ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (lett. b);
- ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico (lett. c).

Il comma 515 precisa, inoltre, il divieto di cumulo tra le suddette agevolazioni all'efficienza energetica e altri contributi (inclusi crediti d'imposta) a valere su risorse dell'UE, insistenti sui medesimi investimenti. In caso di risorse diverse da quelle UE, il cumulo è consentito fino al raggiungimento del costo sostenuto. Sulla base dei commi da 517 a 519, il GSE valuta le documentazioni provenienti dai soggetti richiedenti l'agevolazione, ivi inclusa quella relativa al risparmio energetico, ed effettua controlli sui requisiti tecnici mentre i partner finanziari svolgono i controlli circa il merito creditizio. Agli oneri derivanti da tale misura (circa 1,3 miliardi di euro) si provvede a valere del fondo Next Generation EU Italia.

9. Semplificazione per la realizzazione di impianti rinnovabili interconnessi all'infrastruttura ferroviaria (art. 1, comma 525)

Il comma 525 stabilisce che gli impianti di produzione di energia rinnovabile direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria rientrano tra le infrastrutture di supporto ferroviario e siano, pertanto, sottoposte a procedura semplificata per l'affidamento dei contratti pubblici relativi al PNRR e al Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Conseguentemente, con riferimento a tali interventi non trovano applicazione le specifiche disposizioni di semplificazione autorizzativa per gli impianti rinnovabili previste dal D.lgs. 199/2021.

10. Piano infrastrutturale settore idrico (art. 1, comma 533)

Il comma 533 autorizza la spesa complessiva di 708 milioni di euro di cui 120 milioni per l'anno 2028, 160 milioni nel 2029 e 428 milioni nel 2030, per la realizzazione degli interventi del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI).

11. Gestione di macerie, rifiuti da costruzione e materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale (art. 1, commi 664 e 665)

Viene prorogato di un anno - vale a dire dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025 - in relazione alle macerie derivanti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale, nonché ai materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza o di altre opere provvisorie connesse all'emergenza nei territori medesimi i termini relativi:

- alla possibilità di individuare e autorizzare ulteriori siti adibiti a deposito temporaneo delle macerie;
- alla possibilità di incrementare (in deroga alle autorizzazioni vigenti) le quantità e le tipologie di macerie conferibili agli impianti di trattamento;
- al regime giuridico speciale previsto per i materiali da scavo suddetti.

È prorogato di un anno, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, anche il termine di cui all'art. 28-bis, comma 2, del D.L. 189/2016, fino al quale è consentito l'aumento del 70% del quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale, indicato nelle autorizzazioni concesse agli impianti di gestione dei rifiuti e destinati al recupero.

12. Disposizioni per i territori colpiti dal sisma del 2009 e dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale (art. 1, comma 668)

Per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) nei comuni del cratere del sisma 2016 (individuati dall'art. 1 del D.L. 189/2016), autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

13. Crisi idrica (art. 1, commi da 706 a 708)

Il comma 706 prevede che una quota fino a un massimo di 144 milioni, per il 2025, del Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche può essere destinata a un piano stralcio, relativo al potenziamento delle stesse infrastrutture idriche.

Dispone, inoltre, il versamento all'erario di una quota di tale somma, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di realizzare il progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera.

Il comma 707 integra l'articolo 51, comma 1-quater, del DL 13/2023 (c.d. decreto PNRR), disponendo che la Cassa per i servizi energetici e ambientali possa finanziare nei limiti delle relative risorse disponibili anche investimenti volti al potenziamento delle infrastrutture idriche individuati con le modalità di cui all'articolo 58, comma 1, ultimo periodo, della legge 221/2015.

Il comma 708 prevede il rifinanziamento del Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici per 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.

14. Lotta ai cambiamenti climatici (in Valle d'Aosta) (art. 1, comma 709)

Il comma 709, al fine di fronteggiare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla disponibilità delle risorse idriche e per la valorizzazione degli ambiti montani prevede l'assegnazione alla regione Valle d'Aosta di un contributo straordinario di 4,5 milioni di euro (1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027).

15. Fondo per ricerca sui PFAS (art. 1, commi da 880 a 882)

Il comma 880 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del MASE, del Fondo per le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da PFAS con una dotazione finanziaria complessiva di 2,5 milioni di euro di cui 500.000 euro per l'anno 2025 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il comma 881 stabilisce che l'individuazione delle misure attuative del comma precedente è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 882 prevede la copertura degli oneri derivanti dal comma 880, stabilendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, previsto dall'art. 1, comma 200, della legge 190/2014.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE

1. Misure in favore dell'editoria (art. 1, commi da 430 a 433)

La disposizione incrementa di 50 milioni di euro, per l'anno 2025, il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

Tale fondo, si ricorda, è stato istituito anche al fine di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale.

L'incremento sopra riportato è relativo alla quota di risorse destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La disposizione, inoltre, proroga fino all'anno 2025 il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, per l'espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. Servizio per il quale è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il 2025.

2. Valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi da riciclo (art. 1, comma 462)

Al fine di assicurare continuità alle misure di valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo, attuate ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 è incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027.

L'articolo 10 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sopra citato, promuove e sostiene gli investimenti nel territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale nonché provenienti da processi di riciclo e dei processi di concia della pelle, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale.

3. Interventi in materia di banda ultra larga (art. 1, commi da 482 a 484)

La misura permette di concedere, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, contributi al soggetto attuatore al fine di consentire il riequilibrio dei piani economico-finanziari delle concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultralarga localizzata nelle aree bianche del territorio nazionale. Tali contributi sono nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2027, di 200 milioni di euro per l'anno 2028 e di 210 milioni di euro per l'anno 2029

Si ricorda che, per aree bianche, si intendono quelle aree in cui non è presente un'infrastruttura per la banda ultra larga e nessun operatore ha mostrato interesse ad investire. Questa situazione che può essere legata, ad esempio, a territori estesi e/o impervi e con una esigua popolazione che potrebbe utilizzare i servizi della fibra, rende necessario un intervento economico da parte dello Stato.

La disposizione, inoltre, al fine di allineare il target previsto dal Piano « Italia a 1 Giga » - Missione 1, Componente 2, Investimento 3 « Connessioni *internet* veloci (banda ultra-larga e 5G) » del PNRR che, si ricorda, ha l'obiettivo di promuovere, attraverso l'intervento pubblico, investimenti in reti a banda ultralarga, a quanto stabilito dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 (contiene la riprogrammazione del PNRR italiano), prevede che il soggetto attuatore provveda, mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con i beneficiari (gli operatori

vincitori dei finanziamenti), ad adeguare il numero dei civici da collegare ivi previsto in misura proporzionale ai civici oggetto di intervento tra i medesimi beneficiari. Tale adeguamento è operato dal soggetto attuatore su ogni lotto di spettanza per ciascun beneficiario (i civici coinvolti sono, infatti, suddivisi in aree geografiche che sono oggetto di intervento da parte degli operatori). Rimane fermo il termine finale di esecuzione del citato Piano « Italia a 1 Giga », nonché l'onere complessivo dell'investimento assunto in sede di gara dai beneficiari.

Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi del « Piano Italia a 1 giga », il soggetto attuatore è autorizzato a erogare le quote di contributo previsto al raggiungimento di una soglia di abilitazione ai servizi per almeno l'80 per cento dei civici inclusi nel Piano per ciascun comune. Le spese residue possono essere riconosciute esclusivamente previa una seconda rendicontazione da presentarsi al momento del completamento dell'intervento di ciascun comune.

4. Iniziative di ricerca per tecnologie e innovazione in ambito sanitario e assistenziale (art. 1, comma 584)

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è incrementata di euro 90.475.000 per l'anno 2025.

Trattasi di risorse del piano nazionale per gli investimenti complementari, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, destinate a iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale.

5. Fondo in materia informatica e in cybersicurezza (art. 1, comma 630)

Al fine di rafforzare le misure in materia di sicurezza informatica e intelligenza artificiale, la dotazione finanziaria del fondo per la gestione della cybersicurezza, di cui all'articolo 1, comma 899, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 0,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Tale fondo, si ricorda, è destinato a finanziare le attività di gestione operativa dei progetti volti al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, nonché l'innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali.

6. Obbligo per gli amministratori di società di comunicare la PEC al registro imprese (art. 1, comma 860)

La disposizione modifica l'art. 5, comma 1, del DL 179/2012 estendendo, agli amministratori di imprese costituite in forma societaria, l'obbligo di possedere e comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al registro delle imprese.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

1. Fondo rotativo 394/81 - finanziamenti agevolati per investimenti in America centrale o meridionale (art. 1, commi 463-467)

Viene destinato un massimo di 200 milioni di euro a valere sulla quota di disponibilità finanziaria del Fondo rotativo 394 per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che effettuano in America Centrale e/o meridionale investimenti produttivi, commerciali, di rafforzamento patrimoniale, nonché investimenti nei settori tecnologici, digitali, dell'ecologia e della formazione o che siano stabilmente fornitrici delle stesse imprese.

E' a tal fine ammesso a valere sul Fondo per la promozione integrata, il cofinanziamento a fondo perduto fino ad un massimo del 10% dei finanziamenti concessi dal Fondo rotativo 394. La percentuale di cofinanziamento aumenta fino ad un massimo del 20% per le domande di finanziamento agevolato proposte da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

La misura si applica nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato di importanza minore - "De minimis" - secondo modalità, termini e condizioni stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, amministratore del Fondo 394 e del Fondo promozione integrata, che determina, nel limite dei sopracitati 200 milioni di euro, la quota parte delle risorse disponibili del Fondo 394 da destinare alla misura.

Per accedere alla misura le imprese, con sede legale in Italia, devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- dimostrare l'esistenza di un piano di investimento nei suddetti Paesi secondo quanto previsto da deliberazione del Comitato agevolazioni;
- aver realizzato un fatturato estero non inferiore alla quota minima stabilita con deliberazione del Comitato agevolazioni ed essere alternativamente stabilmente presenti in quei paesi o aver realizzato esportazioni o importazioni dai mercati dell'America centrale e/o meridionale in una misura non inferiore a quella definita con deliberazione del Comitato agevolazioni;
- essere parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice il cui fatturato in misura non inferiore al valore stabilito con deliberazione del Comitato agevolazioni derivi da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese stabilmente presenti in quei paesi e che abbiano realizzato esportazioni o importazioni dai mercati dell'America centrale e/o meridionale in una misura non inferiore a quella definita con deliberazione del Comitato agevolazioni.

Le domande di finanziamento agevolato presentate fino al 31 dicembre 2026, possono essere esentate dalla prestazione della garanzia.

2. Fondo rotativo 394/81 – finanziamenti agevolati per investimenti in Africa (art. 1, comma 468)

Viene integrato l'intervento previsto dal comma 1, art. 10, DL 89/2024 - "Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane"- che destina 200 milioni di € a valere sul Fondo rotativo 394 per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che sono stabilmente presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, estendendo la misura alle imprese che più genericamente intendono effettuare investimenti in Africa. Viene a tal fine previsto quale requisito per l'accesso al Fondo, l'obbligo di presentare un piano di investimenti in Africa secondo i termini e le modalità stabiliti da deliberazione del Comitato agevolazioni (nuova lett. b-bis, co.3, art.10, DL 89/2024).

3. Fondo rotativo 394/81 - istituzione di tre nuove sezioni a carattere rotativo gestite da Simest (art. 1, commi da 474 a 481)

All'interno del Fondo Rotativo 394 vengono istituite tre nuove sezioni a carattere rotativo gestite da Simest, ciascuna con contabilità separata:

- la "Sezione Crescita è destinata all'acquisizione, anche in Italia, di quote non di controllo del capitale di rischio, all'eventuale concessione di finanziamento di soci, o alla sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, di piccole e medie imprese e di imprese a media capitalizzazione partecipate da imprese italiane, al fine di sostenerne i processi di internazionalizzazione e la crescita sui mercati internazionali. La dotazione finanziaria iniziale per il 2025 è di 100 milioni di euro;
- la "Sezione Investimenti Infrastrutture" è destinata all'acquisizione di quote non di controllo del capitale di rischio di società estere, anche di scopo, partecipate anche indirettamente da imprese italiane e impegnate nell'esecuzione di contratti all'estero di interesse strategico con il coinvolgimento delle filiere produttive italiane. Le operazioni possono consistere nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere o nella sottoscrizione di strumenti finanziari, anche subordinati, o partecipativi, compreso il finanziamento di soci. La dotazione finanziaria iniziale per il 2025 è di 100 milioni di euro;
- la "Sezione Venture Capital e Investimenti Partecipativi" è destinata ad interventi che possono avere come obiettivo la sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento di soci, oltre l'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere. Le risorse possono essere investite anche in start up, incluse quelle innovative, e in piccole e medie imprese innovative, in quote o azioni di uno o più fondi per il Venture Capital o di uno o più fondi che investono in fondi

per il Venture Capital, allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane.

Per le sezioni "Crescita" e "Investimenti Infrastrutture" il Comitato agevolazioni amministratore del Fondo 394 definisce termini, modalità e condizioni, nonché eventuali settori o aree geografiche prioritarie, i criteri per la selezione dei progetti di investimento e le modalità di cui Simest può avvalersi per l'istruttoria e la gestione degli investimenti.

La "Sezione Venture Capital" subentra automaticamente in tutte i rapporti giuridici attivi e passivi del "Fondo rotativo per operazioni di venture capital" ugualmente gestito da Simest, che viene conseguentemente soppresso, salvi gli atti e i provvedimenti già adottati precedentemente alla data di entrata in vigore della disposizione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE

1. Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri (art.1, commi da 97 a 99)

L'art. 1 comma 97 prevede che, nelle more della ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera del 2020 (che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni del 1976 e s.m.i.), i lavoratori frontalieri potranno continuare a svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello *status* di lavoratore frontaliero.

Pertanto si prevede che, in sede di imposizione sui salari, stipendi e altre remunerazioni, tale attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliero in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza fino a un massimo del 25% del tempo di lavoro, si considera effettuata nell'altro Stato presso il datore di lavoro.

Viene, altresì, chiarito in via interpretativa dall'art. 1 comma 98 che la disciplina sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente sulla base delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 51, comma 8 *bis* TUIR, si applica anche ai redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.

Infine, la disposizione contenuta nell'art. 1 comma 99 assegna una quota del contributo statale del fondo cui all'articolo 10 della legge n. 83 del 2023 anche ai comuni italiani di frontiera indicati nell'allegato 1 al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 da calcolarsi sulla base della medesima legge. Viene, altresì, precisato che non è dovuto alcun contributo statale per le annualità antecedenti a quella di istituzione del fondo.

2. Misure in materia di ulteriore requisito per il riconoscimento della Naspi (art. 1, comma 171)

Il comma 171 introduce un ulteriore requisito per il riconoscimento della Naspi oltre a quelli attualmente vigenti (stato di disoccupazione involontario, 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la perdita dell'occupazione, 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione).

Dal 1° gennaio 2025, infatti, nel caso in cui un dipendente presenti le dimissioni da un rapporto di lavoro e venga licenziato da un successivo rapporto di lavoro, ai fini del riconoscimento della Naspi dovranno sussistere congiuntamente due requisiti:

- 13 settimane di anzianità contributiva con il datore di lavoro da cui è stato licenziato;
- dimissioni dal precedente rapporto di lavoro nei 12 mesi precedenti la data di licenziamento.

3. Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (art. 1, commi da 189 a 197)

Per il completamento dei piani di recupero occupazionale, attivati da imprese che richiedano trattamenti di integrazione salariale e che operino nelle aree di crisi industriale complessa, il comma 189 prevede lo stanziamento di ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2025 a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 185/2008 convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2. Tali risorse sono ripartite tra le regioni con Decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e vengono considerate in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, per le finalità di completamento dei piani di recupero e del trattamento di mobilità in deroga. Il controllo ed il monitoraggio dei flussi di spesa sono effettuati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

La disposizione contenuta nel comma 190 estende la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi aziendale di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legge n. 109 del 2018, e successive modifiche, ossia qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva, anche in deroga alla disciplina introdotta all'art. 20 comma 3 bis del D. Lgs. n. 148/2015 secondo la quale il predetto trattamento straordinario è previsto a condizione che il datore abbia occupato mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda.

Viene altresì disposta dai commi 191-192 la proroga, per il 2025, dell'efficacia della disposizione normativa di cui sopra, art. 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, che prevede la possibilità, per le imprese che cessano o che abbiano cessato l'attività produttiva, di accedere, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, ad un intervento di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un massimo di 12 mesi e nel limite di spesa di euro 100 milioni, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

La disposizione contenuta nell'art. 1 comma 193 proroga ulteriormente per il triennio 2025-2027 la disciplina delle condizioni per l'accesso alla prosecuzione di programmi complessi di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il comma 195 stanziava, inoltre, l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2025 a favore delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dei *call center*, a valere sul fondo sociale occupazione e formazione.

Il comma 196 conferma, in via eccezionale, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2025 per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi. La proroga è effettuata nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione.

Infine il comma 197 prevede che, ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei target del programma Garanzia occupabilità lavoratori (GOL), le risorse assegnate alle Regioni nell'ambito di tale programma possano essere destinate anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Riforma M5C1 R1.1., nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

4. Formazione delle donne vittime di violenza (art. 1, comma 221)

La misura ha l'obiettivo di rafforzare l'orientamento e la formazione al lavoro delle donne vittime di violenza, attraverso l'incremento di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248/2006.

5. Detassazione dei premi di risultato (art. 1, comma 385)

La disposizione conferma l'aliquota del 5% dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 e non più per un solo anno come disposto dalle precedenti leggi di bilancio.

L'ambito oggettivo della detassazione, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, riguarda i premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, ai sensi dell'art. 1 comma 182 della Legge n. 208/2015

6. Agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi (art. 1, comma 395 - 398)

La disposizione, al comma 395, proroga fino a settembre 2025 le particolari agevolazioni fiscali previste nel settore turistico, ricettivo e termale per il lavoro notturno e per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

In particolare, il suddetto comma stabilisce che, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge del 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi compresi gli stabilimenti termali, venga riconosciuto il trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

I destinatari della suddetta misura, ai sensi del successivo comma 396, sono i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2024.

Infine, i commi 397 e 398 stabiliscono che il datore di lavoro riconosca il suddetto trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore e realizzi la compensazione del credito maturato ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. n. 241/1997.

7. Fondo per l'attuazione di disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese (art. 1, comma 457)

La disposizione istituisce un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026 per l'attuazione di disposizioni, anche di carattere fiscale, in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa.

In altre parole, mira a dedicare un fondo specifico per l'attuazione di proposte di legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E WELFARE

1. Misure in materia di trattenimento in servizio (art. 1, comma 161)

La disposizione in esame, la quale non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, alla stregua di quanto già previsto negli anni 2023 e 2024, riconosce ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile "Quota 103" pari a 62 anni di età e 41 anni di contributi, la possibilità di rinunciare all'accredito della quota dei contributi a proprio carico con conseguente venir meno dell'obbligo di versamento da parte del datore di lavoro della medesima, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà.

La stessa disposizione dal 2025 si applica anche alle pensioni anticipate di cui all'art. 24, comma 10, decreto-legge n. 201/2011 cioè al raggiungimento di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Con pari decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, è corrisposta interamente al lavoratore.

Inoltre, tale somma non concorre alla formazione dei redditi trovando applicazione quanto previsto all'articolo 51, comma 1, lettera i-bis), del TUIR.

2. Semplificazione delle visite di revisione delle prestazioni riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche (art. 1, comma 167)

Il comma, introdotto nel corso dell'iter parlamentare, prevede che, fino al 31 dicembre 2025, le revisioni delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche siano effettuate secondo modalità

semplificate, cioè anche solo sulla base degli atti prodotti dall'interessato; resta comunque ferma la possibilità di convocare lo stesso a visita diretta.

3. Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità (art. 1, comma 168)

La disposizione, inserita nel corso dell'iter parlamentare, prevede che, a partire dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, l'Inps sia tenuto ad effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari per l'invalidità e l'inabilità in un'unica visita, integrando, ove necessario, la competente commissione medica. Tale indicazione si applica anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi.

4. Disposizioni in materia di montante contributivo (art. 1, commi 169 e 170)

In base a quanto introdotto nel corso dell'iter parlamentare, gli iscritti all'AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorra successivamente al 1° gennaio 2025, possono aumentare il montante contributivo individuale versando all'Inps una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a 2 punti percentuali.

La medesima non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia previsti per la pensione di vecchiaia e anticipata (commi 7 e 11, art. 24, DL n. 201/2011) ed è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia (comma 6, art. 24, DL n. 201/2011); si applica la deducibilità del 50% dell'importo versato.

5. Utilizzo dei contributi accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per i pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (art. 1, comma 172)

Con il comma inserito nel corso dell'iter parlamentare, si prevede l'abrogazione dell'articolo 2-ter del DL n. 30/1974 secondo cui il titolare di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e commercianti) ha diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme per il lavoro dipendente, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell'assicurazione di riferimento, a prescindere dai contributi accreditati nelle gestioni speciali predette.

6. Misure di flessibilità in uscita (art. 1, commi 173-176)

Con le disposizioni in commento, che non hanno subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, si prevede anche per l'anno 2025, la pensione anticipata "Opzione donna", alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61, diminuita di un anno per ogni figlio, fino ad un massimo di due.

Restano invariati il calcolo della pensione che avviene interamente con il sistema contributivo e la decorrenza che varia a seconda che la lavoratrice sia dipendente (12 mesi) oppure autonoma (18 mesi). Vengono, inoltre, mantenute le disposizioni attualmente vigenti per le categorie di riferimento che possono accedere allo strumento:

- caregiver convivente con il familiare da assistere al momento della domanda o da almeno sei mesi;
- coloro la cui riduzione della capacità lavorativa sia pari almeno al 74 per cento;
- lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto di crisi aziendale.

Si riconosce, anche per il 2025, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata, il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di 41 anni, cd. Quota 103.

Il trattamento di pensione anticipata di cui si tratta anche per il 2025 è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, con un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il

trattamento minimo (previsto a legislazione vigente), per le mensilità di anticipo del pensionamento, rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti ordinari di accesso al sistema pensionistico.

Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui sopra, che maturano nell'anno 2025 i requisiti per "Quota 103", conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione degli stessi.

Il beneficio previsto non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

La disposizione proroga poi per l'anno 2025 la prestazione dell'APE sociale con riferimento alle fattispecie previste dall'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Si ricorda che, con tale previsione possono utilizzare l'anticipo pensionistico i lavoratori che raggiungono i 63 anni e 5 mesi di età anagrafica, con una contribuzione diversa a seconda dei soggetti che accedono allo strumento:

- 30 anni per i disoccupati di lungo corso, per i caregiver e per gli invalidi civili dal 74 per cento;
- 36 anni per gli addetti ai lavori gravosi.

Il beneficio previsto non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

7. Pensioni minime (art. 1, comma 177)

La disposizione, non modificata nel corso dell'iter parlamentare, interviene sull'art. 1, comma 310, della legge n.197/2022, estendendo fino al 31 dicembre 2026 l'aggiornamento delle pensioni minime (attualmente previsto fino al 2024 a 2,7%), stabilendo un incremento pari al 2,2% per il 2025, e all'1,3% per il 2026.

8. Maggiorazioni sociali (art. 1, comma 178)

La disposizione, introdotta durante l'iter parlamentare, stabilisce che per l'anno 2025, l'importo mensile di reddito garantito attraverso le maggiorazioni sociali a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni titolari di prestazioni previdenziali, di assegno sociale e di "vecchia pensione sociale", sia aumentato di 8 euro mensili (ai sensi dell'art. 38, comma 1, legge n. 448/2001). Anche il limite di reddito annuo per il diritto alla maggiorazione sociale del pensionato, coniugato e non, aumenta di 104 euro.

9. Accesso alla pensione di vecchiaia contributiva per le lavoratrici con quattro o più figli (art. 1, comma 179)

La disposizione, non modificata durante l'iter parlamentare, riconosce per l'anno 2025 alle lavoratrici con quattro o più figli la possibilità di anticipo di accesso alla pensione di cui all'articolo 1, comma 40, legge n. 335/1995, pari a 4 mesi per ogni figlio e nel limite massimo di 16 mesi (in luogo dei 12 mesi previsti nella legge di bilancio 2024).

10. Perequazione automatica trattamenti pensionistici dei residenti all'estero per l'anno 2025 (art. 1, comma 180)

La disposizione, non modificata durante l'iter parlamentare, prevede che, in via eccezionale per l'anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non sia riconosciuta ai pensionati residenti all'estero in possesso di trattamenti complessivamente superiori al minimo INPS, con riferimento all'importo complessivo dei medesimi. L'incremento viene comunque attribuito fino a concorrenza del predetto minimo INPS maggiorato.

11. Misure in materia di pensione anticipata contributiva e previdenza complementare (art. 1, commi da 181 a 184)

Il comma 181, modificato nel corso dell'iter parlamentare, prevede che, a decorrere dal 2025, ai fini del raggiungimento della soglia minima per l'accesso alle pensioni contributive di cui all'art. 24, commi 7 e

11, del DL n. 201/2011 (come modificato dalla legge di bilancio 2024) su richiesta del lavoratore, possa essere computato, unitamente all'ammontare della prima rata di pensione, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare. Si ricorda che attualmente gli importi soglia corrispondono, rispettivamente all'assegno sociale per la c.d. pensione di vecchiaia contributiva e a 2,6-2,8-3 volte il medesimo importo (a seconda che l'interessato abbia o meno figli) per il calcolo della c.d. pensione anticipata contributiva (attualmente conseguibile a 64 anni di età e 20 di contributi).

Nello specifico, il valore teorico delle rendite di cui al primo periodo è ottenuto, solo ai presenti fini, trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con il valore dei coefficienti di trasformazione ex art. 1, comma 6, della legge n. 335/1995. A tal proposito, contestualmente alla domanda di pensione formulata dal lavoratore, le forme di previdenza complementare metteranno a disposizione la proiezione certificata attestante l'effettivo valore della rendita mensile, secondo i propri schemi di erogazione.

In ogni caso, si attende l'emanazione di un decreto attuativo sui criteri di computo e sulle modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita.

Si precisa che il predetto requisito contributivo di 20 anni aumenterà a 25 a decorrere dal 1° gennaio 2025 e a 30 a decorrere dal 1° gennaio 2030 e, contestualmente, l'importo soglia di 3 volte l'assegno sociale incrementerà a 3,2 volte a decorrere dal 1° gennaio 2030.

La pensione anticipata di cui si tratta non è cumulabile, a decorrere dal primo giorno di decorrenza fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Qualora dall'attività di monitoraggio relativa agli effetti derivanti dalle disposizioni sopra indicate, emergano maggiori oneri, si provvederà, ai fini compensativi, a stabilire un limite percentuale dell'ammontare mensile della prima rata e ad elevare ulteriormente gli importi soglia, oppure a prevedere ulteriori periodi di differimento della prima decorrenza utile per il pensionamento anticipato.

12. Nuova riduzione contributiva per i nuovi iscritti alle gestioni speciali Inps degli artigiani ed esercenti attività commerciali (art.1, comma 186)

In base al comma 186, inserito nel corso dell'iter parlamentare, i lavoratori che si iscrivono nell'anno 2025 per la prima volta ad una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfettario, possono chiedere una riduzione contributiva pari al cinquanta per cento.

Quest'ultima è richiedibile anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle predette gestioni ed è riconosciuta per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione ad una delle due gestioni dalla data di avvio dell'attività di impresa (o di primo ingresso nella società) avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. Essa è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota ed è concessa ai sensi del regime *de minimis* ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE.

Per l'accredito della contribuzione, si applica l'art. 2, comma 29, della legge n. 335/1995.

I soggetti interessati, devono presentare apposita comunicazione telematica all'Inps per la fruizione del beneficio di cui si tratta.

13. Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati (art. 1, comma 187)

La disposizione, che non ha subito modifiche nel corso dell'iter parlamentare, esclude dall'applicazione della legge n. 402/1975 in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.

Nello specifico, la suddetta legge prevede che, in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori frontalieri, abbiano diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali.

14. Modifica alla disciplina dell'ADI e del SFL (art. 1, comma 198)

La modifica, inserita nel corso dell'iter parlamentare, cambia i parametri di accesso per l'ottenimento dell'Assegno di Inclusione (ADI). In particolare, vengono aumentati i seguenti valori:

- la soglia ISEE del nucleo familiare richiedente aumenta da 9.360 euro a 10.140 euro;
- il valore del reddito familiare richiesto per l'accesso al beneficio passa da 6.000 euro a 6.500 euro, sempre riparametrato per il corrispondente valore della scala di equivalenza;
- il reddito familiare aumenta da 7.560 euro a 8.190 euro nel caso in cui vi siano componenti con un'età superiore ai 67 anni;
- l'integrazione al reddito previsto dai contratti di locazione cresce a 3.640 euro annui, ovvero a 1.950 euro annui, se il nucleo familiare è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Ferme restando le soglie di cui sopra per l'accesso anche al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), il comma modifica anche l'importo mensile erogato per lo stesso, elevandolo da 350 euro a 500 euro mensili.

Il limite temporale di erogazione dell'indennità di partecipazione prevista per il SFL è prorogabile per una durata massima di ulteriori dodici mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi dodici mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario ad un corso di formazione.

15. Rifinanziamento apprendistato duale e PCTO (art. 1, comma 199)

Le risorse per il finanziamento dei percorsi formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), di cui all'articolo 1 comma 110 lettera b) della Legge n.205/2017, sono incrementate nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2025, 170 milioni per il 2026 e 240 milioni annui a decorrere dal 2027.

16. Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (art. 1, comma 200)

Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, attraverso una modifica apportata nel corso dell'iter parlamentare, viene incrementato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

17. Bonus nuove nascite (art. 1, comma 206)

La disposizione, non modificata nel corso dell'esame parlamentare, prevede per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025, un importo *una tantum* erogato nel mese successivo a quello di nascita o di adozione che non concorre alla formazione del reddito, da corrispondere previa domanda dell'interessato all'Inps. Lo stesso viene erogato per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suoi familiari, titolari del diritto di soggiorno, ovvero cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi. Tutti i beneficiari devono essere residenti in Italia e il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'importo deve avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui, rispetto al quale non rilevano le somme percepite per l'Assegno unico e universale.

Gli oneri derivanti dalla disposizione sono quantificati in 330 milioni di euro per l'anno 2025 e in 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

18. Esclusione del computo dell'Assegno unico per la richiesta del bonus nido (art. 1, comma 209)

La norma in commento, non modificata nel corso dell'iter parlamentare, prevede l'esclusione degli importi erogati per l'Assegno unico e universale nella determinazione dell'ISEE, utile ai fini della richiesta per il bonus asilo nido. L'autorizzazione della spesa è stata valutata in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

19. Misure per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (art. 1, comma 210)

La disposizione, non modificata nel corso dell'iter parlamentare, prevede l'estensione del supporto alle famiglie per il pagamento delle rette per la frequenza di asili nido anche in presenza di un solo figlio. In particolare, per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e per i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro, l'importo, elevato a 2.100 euro, non richiede la presenza di un ulteriore figlio di età inferiore ai 10 anni, come previsto nella precedente legge di bilancio.

Per effetto di quanto disposto, le risorse stanziare ammontano a 97 milioni di euro per l'anno 2025, 131 milioni di euro per l'anno 2026, 194 milioni di euro per l'anno 2027, 197 milioni di euro per l'anno 2028 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

20. Semplificazioni procedurali Inps (art. 1, comma 212)

Dal 1° gennaio 2025, in base a quanto previsto dal comma inserito nel corso dell'iter parlamentare, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di riconoscimento ed erogazione dei benefici economici per i quali è richiesta l'esibizione di una fattura da parte del richiedente, l'Inps acquisisce le informazioni disponibili nella banca dati dell'Agenzia delle entrate relative alla fatturazione elettronica concessa per le medesime prestazioni economiche.

21. Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali (art. 1, commi da 213 a 216)

Le disposizioni istituiscono il Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 4 milioni di euro per l'anno 2027, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, anche promuovendo le comunità educanti.

Le iniziative possono essere svolte, anche attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi ovvero con altre modalità definite nella co-progettazione al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

Le modalità di attuazione di quanto sopra descritto saranno stabilite da un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento.

22. Misure in materia di congedi parentali (art. 1, commi 217-218)

La norma, non modificata nel corso dell'iter parlamentare, modifica la disposizione in materia di congedo parentale a decorrere dal 2025, prevedendo:

- per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno terminato il congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2023, l'elevazione all'80% della retribuzione dell'indennità di congedo, per il secondo mese, entro il sesto anno di vita del bambino (due mesi indennizzati all'80%);
- per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2024, l'elevazione all'80% della retribuzione dell'indennità di congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino (tre mesi indennizzati all'80%).

I restanti mesi restano indennizzati al 30 per cento.

23. Disposizioni in materia di decontribuzione per le lavoratrici madri (art. 1, commi 219 e 220)

A decorrere dal 2025, viene riconosciuto un esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore delle lavoratrici dipendenti - ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico - e autonome che non hanno optato per il regime forfettario. Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo e, a decorrere dal 2027, se madri di tre o più figli, lo stesso spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Inoltre, l'esonero spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore a 40.000 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della Legge di bilancio, saranno definite le modalità attuative della disposizione, nonché la misura dell'esonero contributivo e le modalità per il riconoscimento dello stesso.

Il comma 220, aggiunto durante l'iter parlamentare, ha previsto che l'importo dell'esonero contributivo per la decontribuzione delle lavoratrici madri, esteso da quest'anno anche alle lavoratrici autonome, sia parametrato per queste ultime al valore del minimale di reddito imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Lo stesso è concesso ai sensi del regime *de minimis*.

24. Reddito di libertà (art. 1, comma 222)

Il comma in esame, inserito durante l'iter parlamentare, dispone l'aumento di 1 milione di euro l'anno, a decorrere dal 2025, del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di incrementare la misura del reddito di libertà.

25. Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma in materia di disabilità (art. 1, comma 235 e 236)

Si prevede, con i commi introdotti nel corso dell'iter parlamentare, che le risorse del Fondo destinato alla copertura finanziaria per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, confluiscono nel Fondo nazionale per la non autosufficienza per l'erogazione di servizi socio - assistenziali.

Viene inoltre istituito un Fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare all'erogazione di contributi a sostegno di enti, organismi e associazioni la cui finalità è la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

26. Fondo Dote per la famiglia (art. 1, commi da 270 a 272)

Al fine di sostenere la genitorialità, con i commi inseriti nel corso dell'iter parlamentare, per le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici, viene istituito il "Fondo Dote per la famiglia", con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2025, per la concessione alle associazioni e società sportive dilettantistiche e agli enti del Terzo settore, di un contributo per le prestazioni erogate in favore di ciascun figlio a carico, tra i sei ed i quattordici anni, per le famiglie con un reddito ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.

Il contributo è alternativo ad altri benefici, contributi o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare per le medesime prestazioni e l'ammontare dell'importo sarà determinato con successivo decreto ministeriale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

27. Disposizioni in materia di sanità (art. 1, commi 273, 302 e 358)

Il comma 273, modificato nel corso dell'iter parlamentare, prevede il rifinanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, incrementandolo di 1,302 miliardi per l'anno 2025,

5,078 miliardi per l'anno 2026, 5,78 miliardi per l'anno 2027, 6,663 miliardi per l'anno 2028, 7,725 miliardi per l'anno 2029 e 8,898 miliardi a decorrere dal 2030.

Il comma 302, che non ha subito modifiche, prevede l'aggiornamento dei LEA attraverso uno stanziamento pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2025.

In favore delle regioni che raggiungano la verifica degli adempimenti all'interno del questionario LEA "item H" liste d'attesa, il comma 358, non modificato nel corso dell'iter parlamentare, destina una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

28. Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze (art. 1, commi 379 e 380)

Il comma 379 autorizza la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per lo svolgimento di campagne di prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

Il comma 380 prevede, inoltre, la creazione di un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il finanziamento di interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, AIDS, l'HPV. Entrambi i commi sono stati inseriti nel corso dell'iter parlamentare.

29. Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art. 1, commi 404 e 405)

Senza aver subito modificazioni nel corso dell'esame parlamentare, i commi in esame prevedono che, a seguito della decisione della Commissione europea C(2024) 4512 *final* del 25 giugno 2024, l'agevolazione in commento trova applicazione fino al 31 dicembre 2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

Per effetto della disposizione, vengono incrementati i limiti di spesa per i benefici contributivi del Bonus giovani, Bonus donne e Bonus Zes unica per il Mezzogiorno previsti dal Decreto coesione (DL n. 60/2024).

30. Nuovi incentivi per il rilancio occupazionale ed economico del Mezzogiorno (art.1, commi da 406 a 422)

Viene concesso, con i commi inseriti in sede parlamentare, ai datori di lavoro privati, ad esclusione del settore agricolo e domestico, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Tale agevolazione è concessa in regime *de minimis*.

Rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze fino a 250 dipendenti.

Fermo restando l'aliquota di computo per le prestazioni pensionistiche, l'esonero in commento viene riconosciuto e modulato nel modo seguente:

- per l'anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;
- per gli anni 2026 e 2027, l'esonero sarà pari al 20%, fino a 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data, rispettivamente, del 31 dicembre 2025 e 31 dicembre 2026;
- per l'anno 2028, la misura sarà pari al 20% dei contributi previdenziali, per un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;
- per l'anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.

L'esonero in commento non si applica ai rapporti di apprendistato.

Per la fruizione, è fatto obbligo il rispetto dei principi generali previsti dall'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015, dall'art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 e dagli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/1999.

La misura non è cumulabile con gli esoneri previsti dal DL. n. 60/2024 agli articoli 21-22-23 e 24. Lo stesso esonero, e con le medesime modalità, viene concesso ai datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa, purché il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all'anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

31. Misure di promozione della filiera tecnologico professionale (art. 1, comma 566)

La disposizione modifica l'articolo 4 della legge 8 agosto 2024 n. 121 istitutiva della filiera formativa tecnologico professionale, incrementando la dotazione del Fondo per la promozione dei campus della filiera per un importo pari a 15 milioni per il 2026 e prevedendo che le risorse del citato Fondo siano utilizzate non solo per la progettazione, ma anche per la realizzazione degli interventi infrastrutturali correlati agli accordi istitutivi dei campus.

Stabilisce inoltre, ai fini dell'assegnazione delle risorse, che le candidature per la realizzazione di tali interventi infrastrutturali debbano prevedere la partecipazione, all'interno dei sopra citati accordi, degli ITS Academy, delle università o delle istituzioni AFAM, e di altri soggetti privati finanziatori, e debbano altresì indicare la disponibilità dell'area ove realizzare i medesimi interventi.

La valutazione delle candidature sarà effettuata da parte di una commissione paritetica costituita da componenti designati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dalla Conferenza Stato Regioni.

32. Promozione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (art. 1, commi da 575 a 576)

Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di un importo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 al fine di realizzare le iniziative previste nell'ambito della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), istituita dalla legge n. 187 del 2023 per promuovere l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nell'ambito di tali discipline.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA E RIGENERAZIONE URBANA

1. Piano Casa Italia (art. 1, commi da 401 a 403)

È stato confermato, con il comma 401, che le Linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica, di cui al comma 282 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), e le successive attività che ne discendono, debbano riferirsi anche all'edilizia sociale. Così come, al comma 402, è confermata l'approvazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un Piano nazionale per l'edilizia residenziale e sociale pubblica, denominato "Piano Casa Italia", al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale e riorganizzare l'offerta abitativa in sinergia con gli enti territoriali, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo. Nel corso dell'iter parlamentare, è stato inserito il comma 403 con il quale si dispone l'autorizzazione di una spesa complessiva per gli anni 2028, 2029 e 2030, di 560 milioni di euro per il finanziamento di detto Piano; al riparto delle risorse si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti - sulla base degli indirizzi programmatici del Piano stesso e tenuto conto anche dei fabbisogni e dei cronoprogrammi di spesa - con il quale vengono stabilite anche le procedure di monitoraggio e di revoca delle risorse.

2. Modifiche ai contributi per progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale (art. 1, comma 799, lettera a) e commi 806-807)

Con il comma 799, lettera a), è stata confermata la riduzione dei contributi ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui al comma 42 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 (L.

160/2019). Tale riduzione non riguarda i progetti ricompresi nel PNRR e prevede un risparmio totale pari a 800 milioni di euro nel periodo 2027-2030 (-200 milioni di euro per ciascuna annualità).

Nel corso dell'iter parlamentare, con il nuovo comma 806, si è intervenuti sulla revoca dei contributi ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, di cui ai commi 534-542 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021). In particolare viene stabilito che:

- nel caso di mancato rispetto, da parte dei sopracitati comuni, dei termini temporali stabiliti per l'affidamento dei lavori, il contributo venga revocato con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 15 maggio 2025;
- nel caso di contratto di affidamento dei lavori stipulato entro il 31 marzo 2025, non vengano revocati i contributi.

In sede parlamentare, con l'introduzione del comma 807, è stato previsto che i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, soggetti attuatori degli interventi di rigenerazione urbana per la riduzione di situazioni di emarginazione e degrado sociale previsti dal PNRR (M5C2-2.1), stipulano il contratto di affidamento lavori entro e non oltre il 31 marzo 2025 (in precedenza tale data era fissata al 15 settembre 2024) e concludono i lavori entro il 31 dicembre 2027. Con successivo decreto del Ministero dell'Interno, da adottare entro il 30 aprile 2025, si provvede alla revoca delle risorse assegnate ai comuni per interventi per i quali, alla citata data del 31 marzo 2025, non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.

3. Riduzione dei fondi per il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare – PINQuA (art. 1, comma 800)

È stato confermato, al comma 800, la riduzione del fondo denominato Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare – PINQuA, a partire dall'annualità 2029 e fino al 2033, per un totale complessivo di circa 268 milioni di euro. Si ricorda che tale Programma è stato istituito con la Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019, art. 1, comma 437-443), prevedendone un'operatività nel periodo 2020-2033, e che successivamente lo stesso, per le annualità 2021-2026, è stato inserito nel PNRR (M5C2-2.3); il Programma è finalizzato alla riduzione del disagio abitativo attraverso l'incremento del patrimonio edilizio pubblico disponibile, la rigenerazione del tessuto socio-economico e il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza degli spazi pubblici degradati.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

1. Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (art. 1, comma 48)

Viene modificato il trattamento fiscale delle auto concesse come fringe benefits ai dipendenti, promuovendo le alimentazioni meno inquinanti. In particolare, l'articolo modifica l'articolo 51 comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi in materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente (DPR n. 917/1986) nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione.

Si stabilisce, al riguardo, che ai fini della formazione del reddito del dipendente, verrà considerato imponibile un ammontare pari al 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale importo sarà calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'Automobile club d'Italia, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.

La percentuale sarà ridotta al 10 per cento nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Le nuove disposizioni si applicheranno ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

2. Misure nel settore portuale (art. 1, commi 455 e 456)

Le Autorità di sistema Portuale vengono autorizzate a corrispondere, in ciascun anno 2024 e 2025, un contributo nel limite massimo di 2 milioni di euro, in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale

temporaneo e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, titolari di contratti di appalto di attività comprese nel ciclo operativo, per le giornate di lavoro in meno dei propri lavoratori, rispetto al 2019.

Inoltre, al fine di assicurare una programmazione sistemica delle infrastrutture portuali distribuite lungo l'intera costa della Regione Lazio, la competenza territoriale dell'Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale (Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta) viene estesa anche al porto canale di Rio Martino.

3. Manovre ferroviarie nei porti (art. 1, commi da 509 a 512)

Si dispone che, fino al 31 dicembre 2026, ciascuna Autorità di sistema Portuale possa assegnare, nel limite di 1 milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili, un contributo in favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano nell'area portuale. Quest'ultimi dovranno conferire almeno il 50% del contributo ai clienti che hanno utilizzato i servizi di manovra. L'attuazione della disposizione sarà definita con un decreto interministeriale, da adottarsi entro un mese dall'entrata in vigore della legge in commento.

4. Convenzione ANAS (art.1, commi 521 e 522)

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti viene autorizzato a sottoscrivere con la società ANAS spa una nuova convenzione unica, che preveda l'adeguamento della durata della concessione al previsto (art. 7, comma 3, lettera d), D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178) limite massimo di 50 anni. L'efficacia della disposizione viene subordinata alla notifica preventiva alla Commissione Europea.

5. Società Stretto di Messina (art.1, comma 524)

A valere su un'autorizzazione di spesa di 2,5 milioni di euro per ciascun anno 2025 e 2026, la società Stretto di Messina spa è autorizzata a sottoscrivere un accordo con il Consorzio per le autostrade siciliane, per la definizione di meccanismi di compensazione per la mancata possibilità di utilizzo da parte degli utenti dello svincolo autostradale denominato "Villafranca Tirrena" della A18 Messina-Palermo.

6. Rinnovo parco autobus TPL (art. 1, comma 526)

Si prevede che le Regioni e le città metropolitane possano utilizzare, nel limite massimo del 25%, le risorse ad esse assegnate dal Piano Strategico nazionale della Mobilità Sostenibile per gli anni dal 2024 al 2028, per l'acquisto di autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida ad emissione di gas di scarico della normativa Euro più recente. Per l'acquisto di tali veicoli, nel rispetto del richiamato limite, le Regioni e le Città metropolitane potranno utilizzare le risorse stanziare nel rispettivo programma di investimento, per gli investimenti in autobus ad uso extraurbano alimentati a metano, nonché per la realizzazione delle relative infrastrutture di supporto.

7. Fondo infrastrutture (art.1, comma 527)

Viene rifinanziato di 10 milioni di euro annui nel 2025 e nel 2026, il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allo sviluppo del territorio del Paese.

8. Ponte sullo Stretto di Messina (art.1, comma 528)

Viene incrementata complessivamente di 1,5 miliardi di euro l'autorizzazione di spesa per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, destinando ad essa 3,9 miliardi di euro provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. Si dispone, a riguardo, che la delibera di

approvazione del progetto definitivo dell'opera, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), stabilirà le annualità dei finanziamenti in relazione al cronoprogramma procedurale e finanziario, nonché le modalità per l'utilizzazione delle risorse. Si prevede, inoltre, l'attivazione di un sistema per il monitoraggio procedurale e finanziario dell'avanzamento dell'opera, disponendo che l'accordo per la coesione tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e il Ministero per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione darà evidenza delle risorse annualmente destinate alla sua realizzazione. Infine, per la realizzazione delle opere connesse al Ponte sullo Stretto viene autorizzata la spesa complessiva di ulteriori 500 milioni di euro negli anni dal 2027 al 2030.

9. Asse viario Sibari-Catanzaro (art.1, comma 529)

Viene incrementata complessivamente di 270 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per la realizzazione dell'asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 jonica, destinando ad essa 1,1 miliardi di euro provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. Una delibera del CIPESS, da adottarsi entro il 31 marzo 2025, assegnerà tali risorse e stabilirà le rispettive annualità dei finanziamenti in relazione al cronoprogramma procedurale e finanziario dell'opera. Anche per essa si prevede, l'attivazione di un sistema per il monitoraggio procedurale e finanziario dell'avanzamento dell'opera, disponendo che l'accordo per la coesione tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e il Ministero per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione darà evidenza delle risorse annualmente destinate alla sua realizzazione.

10. Interventi ferroviari del PNRR (art. 1, comma 530)

Per il finanziamento dei fabbisogni residui e dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi ferroviari previsti nel PNRR viene autorizzata la spesa complessiva di 1096 milioni di euro tra il 2025 e il 2026. Tali risorse saranno inserite nel contratto di programma con la società Rete Ferroviaria Italiana spa., con evidenza degli investimenti sui saranno destinate.

11. Contratto di programma RFI investimenti (art.1, comma 534)

Viene incrementata di complessivi 1.158 milioni di euro l'autorizzazione di spesa in favore della società Rete Ferroviaria spa, per il finanziamento del contratto di programma-parte investimenti 2022-2026. Tali risorse saranno prioritariamente destinate alla copertura dei maggiori fabbisogni degli interventi in corso di realizzazione e alla prosecuzione delle opere in corso.

12. Collegamento ferroviario Torino-Lione (art.1, comma 535)

Per il completamento degli interventi relativi alla nuova ferrovia Torino-Lione-sezione internazionale, viene autorizzata la spesa complessiva di un miliardo di euro, negli anni dal 2027 al 2033.

13. Contratto di programma RFI servizi (art.1, comma 536)

Viene incrementata di complessivi 1.334 milioni di euro l'autorizzazione di spesa in favore della società Rete Ferroviaria spa, per il finanziamento del contratto di programma-parte servizi 2022-2027.

14. Contratto di programma ANAS (art.1, comma 537)

Vengono complessivamente incrementate di 2.022 milioni di euro le risorse destinate alla società ANAS spa per il finanziamento del relativo contratto di programma 2021-2025. Tali risorse saranno prioritariamente destinate agli interventi di manutenzione straordinaria e programmata della rete e alla copertura dei maggiori fabbisogni delle opere in corso di realizzazione.

15. Fondo strategia di mobilità sostenibile (art.1, comma 538)

Si riduce di 114,8 milioni di euro l'autorizzazione di spesa nell'anno 2029 in favore del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal pacchetto europeo "Fit for 55".

16. Risorse manutenzione viabilità stradale (art.1, comma 539)

Viene ridotta complessivamente di 642,3 milioni di euro l'autorizzazione di spesa, recata per gli anni 2030-2036, per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, di competenza di Regioni, Province e Città metropolitane.

17. Rete viaria Province e città metropolitane (art.1, comma 540)

Viene ridotta complessivamente di 748,1 milioni di euro l'autorizzazione di spesa, recata per gli anni 2029-2034, per il finanziamento di interventi di manutenzione della rete viaria delle Province e delle Città metropolitane.

18. Fondo a supporto dell'Economia del Mare (art.1, comma 725)

Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro nell'anno 2025 e 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, a sostegno di tutte le componenti dell'economia del mare. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'Economia, saranno definiti i settori ammissibili al finanziamento e i criteri di ripartizione del fondo.

19. Finanziamento del trasporto pubblico locale (art. 1, commi da 730 a 732)

Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario nelle Regioni a statuto ordinario, viene incrementato di 120 milioni di euro, per l'anno 2025.

Tali risorse saranno ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A questo riguardo, vengono estesi al 2025 i criteri per la ripartizione del Fondo stabiliti per il 2023 ed il 2024. Per le ripartizioni del fondo a decorrere dal 2026, viene fissato al 30 giugno 2025 il termine per l'emanazione di un decreto interministeriale che, sentita la Conferenza Unificata, dovrà definire gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio ed il loro utilizzo, ai fini del riparto.

Viene, infine, assegnato il contributo di 1 milione di euro, per l'anno 2025, e di 500 mila euro per ciascun anno 2026 e 2027 in favore del Comune di Brescia, da destinare a interventi infrastrutturali.

20. Inibizione radiofrequenze esami patente guida (art. 1, comma 733)

Con un'autorizzazione di spesa di 4.965.000 euro per l'anno 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti viene autorizzato all'utilizzo di dispositivi atti all'analisi e all'inibizione delle frequenze radio, al fine di prevenire l'uso fraudolento di apparecchiature di ricetrasmisione durante lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento e il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida e dei titoli professionali connessi. Con decreto interministeriale saranno definite le modalità di erogazione delle risorse autorizzate, mentre alla manutenzione dei dispositivi introdotti si provvederà, a decorrere dal 2026, con le risorse previste a legislazione vigente.

21. Linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle (art. 1, comma 735)

Viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro in ciascun anno 2025, 2026 e 2027, per le esigenze infrastrutturali della linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle.

22. Diritti di imbarco negli aeroporti e addizionali comunali (art. 1, commi da 737 a 745)

L'articolo dispone che, per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel territorio della Regione Abruzzo non si applicherà l'addizionale comunale (e incrementi) sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili.

Di conseguenza, ai comuni della regione Abruzzo, per le stesse annualità, non saranno dovuti i relativi trasferimenti di competenza e la Regione Abruzzo andrà a ristorare i comuni interessati per ciascun anno dal 2025 al 2027.

La Regione Abruzzo per gli anni 2025, 2026 e 2027 verserà, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, la somma di 4.763.000 euro.

Conseguentemente si dispone che all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), venga trasferita per gli anni 2025, 2026 e 2027, la somma di 3.663.000 euro annui ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate.

Inoltre, al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, per il contrasto della criminalità e potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie, per gli anni 2025, 2026 e 2027, sarà destinato l'importo complessivo di 1.100.000 euro annui.

Qualora la Regione Abruzzo non disponga dei versamenti entro i termini previsti, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvederà al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.

Viene, infine, autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2025 e 6 milioni di euro in ciascun anno 2026 e 2027, per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico, relativamente ai collegamenti tra l'aeroporto di Ancona e gli altri scali nazionali, a seguito del perfezionamento della relativa gara europea per la selezione del vettore. Una Conferenza di servizi con gli Enti territoriali coinvolti, che potranno contribuire con proprie risorse al finanziamento delle compensazioni, definirà, alla luce delle risorse disponibili, gli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Ancona.

Si introduce, inoltre, un articolato sistema informativo relativo alla riscossione dei diritti di imbarco dei passeggeri negli aeroporti prevedendo, in particolare, che:

- l'ENAC comunichi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il giorno 15 di ogni mese, il numero dei passeggeri registrati all'imbarco negli aeroporti nazionali nel mese precedente, suddivisi per viaggiatori nazionali e internazionali, per singolo aeroporto e per singolo vettore;
- i gestori aeroportuali riscuotano l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, con le medesime modalità utilizzate per quest'ultimi, negli importi accertati sopra indicati;
- le compagnie aeree eseguano il versamento entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo;
- l'ammontare delle somme riscosse sia comunicato mensilmente dai gestori aeroportuali, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione;
- le comunicazioni fatte dai gestori aeroportuali sopra indicate, costituiscano accertamento del credito erariale nei confronti dei vettori obbligati all'applicazione dell'addizionale e danno titolo, in caso di inadempimento, ad attivare la riscossione coattiva a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti dei vettori inadempienti;
- in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione, ovvero di violazioni concernenti il conseguente versamento, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti accerti la violazione e applichi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €5 mila, per ciascuna violazione. Tale somma sarà raddoppiata, in caso di reiterazione della violazione dell'obbligo di comunicazione;
- per i viaggiatori destinati al di fuori dell'Unione Europea, in partenza dagli aeroporti con volume di traffico pari o superiore a 10 milioni di passeggeri annui, dal 1° aprile 2025 l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco è incrementata di 0,5 euro per passeggero. Con decreto interministeriale, da adottarsi entro il 15 marzo 2025, saranno definite le modalità di riscossione, versamento e riparto delle somme derivanti dall'incremento dell'addizionale;
- le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale siano versate dai gestori dei servizi aeroportuali direttamente in favore dei comuni e delle province o delle città metropolitane beneficiari;

- l'ENAC comunichi annualmente al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il numero di passeggeri imbarcati negli scali nazionali con destinazione al di fuori dell'Unione Europea e tale comunicazione costituisce accertamento del credito nei confronti dei vettori obbligati all'applicazione dell'incremento. In caso di inadempimento, la riscossione coattiva sia a carico dei comuni e delle province o delle città metropolitane beneficiari nei confronti dei vettori debitori;
- gli enti territoriali beneficiari destinino le risorse loro assegnate in virtù dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria e alle infrastrutture stradali.

23. Continuità territoriale aerea (art. 1, commi da 746 a 748)

Viene estesa a Brindisi la disciplina della continuità territoriale aerea, disponendo l'autorizzazione della spesa di 1,5 milioni di euro nel 2025, 1,8 milioni di euro nel 2026 e 1,7 milioni nel 2027, per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico, relativamente ai collegamenti tra l'aeroporto di Brindisi e i principali scali nazionali, a seguito del perfezionamento della relativa gara europea per la selezione dei vettori sottoposti ad oneri. Una Conferenza di servizi con gli Enti territoriali coinvolti, che potranno contribuire con proprie risorse al finanziamento delle compensazioni, definirà, alla luce delle risorse disponibili, gli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Brindisi.

24. Infrastrutture Calabria (art. 1, comma 749)

Viene incrementata di 1 milione di euro per il 2025, 3,1 milioni di euro per il 2026 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, l'autorizzazione di spesa (art.1, comma 521, L. 29 dicembre 2022, n. 197) riguardante un contributo straordinario per la Regione Calabria, per la realizzazione di opere pubbliche.

25. Fondo infrastrutture (art. 1, commi 875 e 876)

Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze viene istituito un fondo da ripartire in favore delle amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva dal 2027 al 2036 di 18,5 miliardi di euro. Successivi decreti procederanno all'assegnazione delle risorse del fondo, nei limiti massimi per ciascuna Amministrazione indicati nell'Allegato VI della legge in commento. Le risorse del fondo saranno destinate a interventi, anche già parzialmente finanziati, con un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica.

26. Fondo insularità (art. 1, comma 896)

Viene incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2025 il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, mediante una corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

1. Indicazione del Codice Identificativo Nazionale strutture ricettive nelle dichiarazioni fiscali, nella certificazione unica e nella trasmissione dei dati dei contratti conclusi tramite intermediari immobiliari e portali telematici (art.1, commi 78 e 79)

Confermata la norma che dispone che, il Codice Identificativo Nazionale (CIN) – attribuito dal Ministero del turismo, in base al disposto dell'articolo 13-ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate tanto a contratti di locazione per finalità turistiche quanto a locazioni brevi, nonché alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere – venga indicato nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica, da parte dei soggetti che esercitano le relative

attività, secondo modalità previste nei provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione della modulistica fiscale. Si dispone, altresì, che il medesimo Codice debba essere indicato, a cura dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto domanda e offerta di locazioni turistiche e locazioni brevi, nella dichiarazione annuale dei dati relativi ai contratti conclusi in base al disposto dell'articolo 4 comma 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50. Ricordiamo che il termine entro cui i soggetti interessati hanno l'obbligo di munirsi del suddetto Codice Identificativo Nazionale (CIN) tramite la Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR) del Ministero del turismo, fissato al 2 novembre 2024 in base al disposto del comma 15 dell'articolo 13-ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, deve intendersi ora fissato all'1 gennaio 2025, come indicato nell'Avviso pubblicato dal Ministero del turismo stesso in data 22 ottobre scorso.

Il comma 79, integrando il disposto del comma 11 del succitato articolo 13-ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, dispone infine che i risultati dei controlli e delle verifiche operati dai Comuni, attraverso gli organi di Polizia locale, nei territori di rispettiva competenza nei quali sono ubicate le strutture turistico-ricettive alberghiera o extralberghiera o le unità immobiliari concesse in locazione per finalità turistiche o in locazione breve, vengano comunicati anche alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore.

2. Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico (art.1, commi da 502 a 508)

In sede di esame alla Camera, è stato precisato che saranno stabiliti, **con decreto interministeriale di natura non regolamentare** - adottato dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano - i criteri, le condizioni e le modalità di concessione di agevolazioni finanziarie a supporto degli investimenti privati al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica sul territorio nazionale. Obiettivo da perseguire favorendo anche la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti nel rispetto degli ESG, il turismo sostenibile.

Tale decreto, a seguito di una modifica intervenuta in sede parlamentare, dovrà essere adottato sentite **le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore**, e dovrà definire:

- a) le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, i criteri di valutazione dell'ammissione all'agevolazione;
- b) le modalità di accesso alle agevolazioni, anche prevedendo specifiche procedure dirette al sostegno di programmi di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo dell'offerta turistica;
- c) le modalità di cooperazione con le regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione degli interventi di cui al presente articolo, anche per quanto attiene all'apporto di eventuali risorse aggiuntive da parte delle regioni, nonché con riferimento alla programmazione e alla realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali pubbliche complementari e funzionali all'investimento privato, e la possibile integrazione con misure di intervento proprie o azioni e provvedimenti in grado di semplificare e accelerare la realizzazione dei programmi di investimento.

Il comma 503, apporta una modifica al punto 8, lettera a) dell'Allegato IV della Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) allo scopo di **escludere dai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA** di competenza delle regioni e province autonome, **i villaggi turistici** di superficie superiore a 5 ettari, e i centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 m³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, qualora gli stessi siano inseriti in lotti interclusi, dotati delle opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici.

Le funzioni relative alla gestione degli interventi previsti, comprese quelle relative alla ricezione, valutazione ed approvazione delle domande di agevolazione, alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, al controllo, al monitoraggio ed all'eventuale rafforzamento della capacità amministrativa connessa all'attuazione dell'intervento – per le quali viene autorizzata, una spesa di 1 milione di euro ricompresa nello stanziamento complessivo previsto - possono essere affidate, attraverso apposita convenzione, ad Invitalia, che può avvalersi di Enit S.p.A.

Per le finalità di cui sopra è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per il 2025.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

1. Carta del docente (art. 1, commi da 572 a 574)

Il comma 572 modifica l'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, introducendo alcune novità per la Carta del docente. In particolare:

- la lettera a) estende in via strutturale il beneficio della Carta anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile;
- la lettera b) interviene sull'importo della Carta stabilendo, in luogo del riferimento alla cifra nominale fissa di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che la stessa potrà raggiungere un ammontare fino ad euro 500, come tetto massimo previsto per la Carta;
- la lettera c) prevede che, attraverso un decreto interministeriale vengano definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta, oltre alla determinazione annuale dell'importo nominale sulla base del numero dei docenti destinatari e delle risorse di cui al comma 123 del medesimo articolo 1 della legge 107 del 2015.

Per far fronte all'estensione della platea dei destinatari, il comma 573 prevede un incremento di spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Infine, attraverso l'introduzione del nuovo comma 122-bis all'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, il comma 574 stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito debba inviare, entro settembre di ogni anno, una relazione di monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze per valutare l'utilizzo della Carta docente, in linea con quanto previsto dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

2. Valorizzazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico e artistico, degli istituti e dei luoghi della cultura nonché del patrimonio di eccezionale interesse culturale e paesaggistico (art. 1, commi da 592 a 594 e 598)

Il comma 592 prevede un aumento di 3 milioni di euro annui, a partire dal 2025, per l'autorizzazione di spesa definita dall'art.1, comma 333, della legge del 30 dicembre 2023, n.213. Questo incremento è destinato a sostenere una campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali, nonché interventi mirati alla sicurezza, conservazione e tutela delle aree e zone di rilevanza archeologica.

Al comma 593 è stabilito un rifinanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per il credito d'imposta previsto dall'articolo 65-bis del decreto-legge n. 73/2021, convertito in legge con modifiche dalla legge n. 106/2021. Questo incentivo fiscale è applicabile alle spese sostenute per la manutenzione, protezione e restauro di immobili di interesse storico e artistico. È previsto un credito d'imposta pari al 50% dei costi sostenuti e non coperti da altre agevolazioni, con un tetto massimo di 100.000 euro. Per beneficiare di questo credito, gli immobili non devono essere destinati ad attività d'impresa, né possono beneficiare di altri contributi pubblici o delle detrazioni stabilite dall'articolo 15, comma 1, lettera g), del Testo unico delle imposte sui redditi. L'obiettivo è di incentivare la protezione e il restauro di immobili privati vincolati di rilevanza culturale, aumentando il numero di questi interventi. Inoltre, per incentivare l'uso della misura e ampliare il numero di interventi, il tetto massimo del credito d'imposta passa da 100.000 a 200.000 euro a partire dal 2025. È anche abrogata la possibilità di cedere, in tutto o in parte, questo credito ad altri soggetti, inclusi istituti bancari. È poi introdotta una nuova disposizione per rendere più accessibili al pubblico gli immobili di alto valore storico o architettonico restaurati con fondi statali, secondo le modalità dell'articolo 38 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il comma 594 aumenta il limite di spesa annuale previsto dal comma 316 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissato attualmente a 5 milioni di euro per realizzare le attività e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura. Questo importo viene aumentato di 2 milioni di euro annui a partire dal 2025, allocati nei capitoli di spesa del Ministero dedicati a tali iniziative. Le risorse aggiuntive consentiranno di intensificare le attività di valorizzazione del patrimonio culturale a partire dal 2025.

Infine, il comma 598 stabilisce che le risorse destinate al Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali", già allocate nel bilancio del Ministero della cultura, possano essere distribuite anche ad altre amministrazioni pubbliche. Inoltre, viene eliminata la periodicità temporale obbligatoria per l'adozione del piano strategico, consentendo così anche una pianificazione su base triennale. Questa norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

3. Celebrazione centenario Giacomo Matteotti (art. 1, commi da 601 a 603)

Nel corso dell'iter parlamentare, è stata introdotta la disposizione che prevede, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, la celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, così da promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale. Per tale motivo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il "Fondo per la Casa Museo Matteotti nella provincia di Rovigo", con una dotazione di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede, conseguentemente, mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili (all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

4. Carnevali storici (art. 1, comma 604)

È confermata la disposizione che per sostenere e preservare i carnevali storici, riconosciuti per la loro forte identità culturale e per il valore che apportano al patrimonio tradizionale del Paese, istituisce un fondo apposito presso il Ministero della Cultura, con un finanziamento di 1,5 milioni di euro annui a partire dal 2025. Questo fondo mira a promuovere tali eventi, garantendo risorse per mantenerne viva la tradizione e incentivare la loro valorizzazione culturale.

5. Festival, cori e bande musicali (art. 1, comma 605)

Anche il settore dei festival, dei cori e delle bande musicali riceve un sostegno attraverso l'istituzione di un fondo dedicato presso il Ministero della Cultura, con una dotazione annuale di 1,5 milioni di euro a partire dal 2025. Questo fondo ha l'obiettivo di fornire continuità e sviluppo a questi ambiti, riconosciuti per la loro importanza sociale e culturale nel tessuto locale. I dettagli e le modalità per accedere al fondo saranno stabiliti tramite un decreto del Ministro della Cultura, che dovrà essere emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, dopo consultazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

6. Fondazioni lirico-sinfoniche (art. 1, commi 606 e 607)

Il rilancio e la crescita del settore lirico-sinfonico, fondamentale per l'arte e la cultura italiana, vengono sostenuti tramite l'assegnazione, di una quota di 8 milioni di euro, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche dal Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, istituito dalla legge del 30 aprile 1985, n. 163. Di questa somma, una quota di 750.000 euro è riservata alla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, per rafforzarne le attività e migliorarne l'efficacia operativa. La rimanente somma, pari a 7.250.000 euro, sarà suddivisa tra le altre quattordici fondazioni lirico-sinfoniche, sulla base di una media delle percentuali di finanziamento stabilite nel triennio 2022-2024. La parte residua del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, ammontante a 192 milioni di euro, sarà, inoltre, utilizzata nel 2025 per supportare le fondazioni lirico-sinfoniche nello svolgimento delle attività di lirica, sinfonica e balletto, in considerazione della media delle percentuali individuate a valere sul fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per l'ultimo triennio. Le fondazioni dovranno, infine, fornire un resoconto dettagliato delle attività svolte nel 2024, da presentare al Ministero della Cultura entro il 30 giugno 2025. La disposizione in esame non implica nuovi o maggiori costi per le finanze pubbliche.

7. Incremento Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (art. 1, commi da 608 a 610)

Nel corso dell'iter parlamentare, è stata introdotta la disposizione che prevede un incremento per il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'attuazione di misure volte a sostenere soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada, quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale. Attraverso un decreto interministeriale saranno stabilite le modalità di utilizzo delle risorse sopra citate. Alla copertura degli oneri, si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili (all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

8. Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (art. 1, comma 611)

Senza comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica, vengono apportate delle modifiche al decreto legislativo del 30 novembre 2023, n. 175, che disciplina il riordino degli ammortizzatori sociali e l'introduzione di un'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo. In particolare:

- il limite massimo di reddito IRPEF per accedere all'indennità passa da 25.000 a 30.000 euro, innalzando la soglia di accesso per un numero maggiore di lavoratori (art. 2, comma 1, lettera c);
- il numero minimo di giornate di contribuzione necessarie al Fondo pensione per i lavoratori dello spettacolo scende da 60 a 51, ampliando così la platea di beneficiari (art. 2, comma 1, lettera d);
- i periodi di contribuzione che hanno già dato diritto ad altre prestazioni di disoccupazione non incidono più sulla durata dell'indennità di discontinuità, rendendola accessibile in misura più estesa (art. 3, comma 1);
- la domanda per la corresponsione dell'indennità dovrà essere presentata dal lavoratore all'INPS entro il 30 aprile (in luogo del termine finale originariamente previsto per il 30 marzo di ogni anno) (art. 3, comma 3);
- l'articolo 5, che prevede misure di formazione e aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità, viene abrogato.

9. Misure per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari (art. 1, commi da 612 a 614)

Nel corso dell'iter parlamentare, è stata introdotta la disposizione che istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro. Attraverso un decreto del Ministro della giustizia, saranno definite le modalità di attuazione e di ripartizione del fondo di cui sopra. Agli oneri derivanti dalla misura sopra esposta, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

10. Piano Strategico di Sviluppo della Fotografia in Italia e all'estero (art. 1, comma 615)

A partire dal 2025, viene autorizzato un investimento annuale di 1,5 milioni di euro per sostenere il "Piano Strategico di Sviluppo della Fotografia in Italia e all'estero". Questo piano punta a promuovere e valorizzare la fotografia come espressione artistica, sostenendo iniziative culturali, mostre e progetti di formazione sia in Italia che oltre i confini nazionali. L'obiettivo è, quindi, fare della fotografia un elemento chiave per diffondere la cultura contemporanea italiana nel mondo e potenziare le competenze artistiche nel settore fotografico.

11. Disposizioni per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta (art. 1, commi da 616 a 624)

Nel corso dell'iter parlamentare, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, di salvaguardia e di valorizzazione della tradizione culturale italiana, è stata introdotta la disposizione volta alla celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta che cadrà nel 2027, istituendo un apposito Comitato nazionale che avrà il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di Alessandro Volta. Al Comitato nazionale è attribuito un contributo pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Agli oneri previsti per la finalità di cui sopra, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

12. Celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli (art. 1, comma 634)

La disposizione, introdotta nel corso dell'iter parlamentare, autorizza in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di valorizzare i profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli e di realizzare attività di promozione della città e del suo territorio.

13. Utilizzo quote di avanzo per il Comune di Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025 (art. 1, comma 836)

Nel corso dell'iter parlamentare, è stata introdotta la disposizione che, per la promozione del Comune di Agrigento quale Capitale Italiana della Cultura per l'anno 2025, autorizza la possibilità di utilizzo delle quote di avanzo delle risorse assegnate per gli anni 2002 e 2003, dall'articolo 54, legge n.448 del 2001, al Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali. Tali risorse in avanzo, riferite a interventi non avviati o conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, sono da destinarsi alla realizzazione di interventi urgenti e straordinari di conto capitale volti al miglioramento del decoro urbano e dei servizi pubblici locali in occasione degli eventi da svolgersi nel medesimo Comune.

14. Misure di contenimento della spesa per fondazioni lirico-sinfoniche e teatri di tradizione (art. 1, comma 858)

Il comma 858, come modificato dalla Camera, estende, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'applicazione delle misure di contenimento della spesa di cui ai commi 591, 592, 593, 597, 598 e 599 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n.160 del 2019), alle società, enti, organismi e fondazioni che ricevono un contributo finanziario significativo dallo Stato. Conseguentemente, detti soggetti a decorrere dall'anno 2025 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Con esclusivo riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri di tradizione, gli esercizi finanziari di riferimento per la previsione in esame sono stati limitati agli anni 2022 e 2023.

15. Tax Credit Cinema (art. 1, comma 869)

Il comma apporta modifiche alla legge n.220 del 2016, relativa alla disciplina del cinema e dell'audiovisivo in Italia, intervenendo sui seguenti punti:

- Lettera a): reca modifiche che incidono sul comma 6 dell'articolo 12 della legge, in merito ai contenuti della relazione annuale che il Ministero della Cultura trasmette alle Camere sullo stato di attuazione degli interventi pubblici di sostegno al settore, inserendovi riferimenti all'esigenza del controllo della spesa ed estendendo l'analisi di impatto e la valutazione in essa contenute anche agli interventi di sostegno diversi da quelli fiscali.

- Lettera b): all'articolo 13, vengono eliminate le indicazioni di "straordinarietà" per i piani di supporto alle sale cinematografiche e alla digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, confermando questi interventi come permanenti. Inoltre, il limite delle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo destinate ai contributi selettivi e alla promozione è incrementato dal 15% al 30%. Infine, viene introdotto all'articolo richiamato un nuovo comma (5-bis) che permette di riassegnare al Fondo per il cinema e l'audiovisivo le risorse non utilizzate, previa autorizzazione del Ministro della Cultura e del Ministro dell'Economia.
- Lettera c): al comma 2 dell'articolo 15 della legge, si specifica che il credito d'imposta per le opere cinematografiche e audiovisive avrà un'aliquota massima del 40%, eliminando la definizione di aliquota "ordinaria", garantendo sostegno alle produzioni cinematografiche. Resta, quindi, in capo al decreto ministeriale attuativo la discrezionalità in ordine alla determinazione esatta dell'intensità dell'agevolazione.
- Lettera d): modificata durante l'esame presso la Camera dei Deputati, la norma prevede che il credito d'imposta massimo complessivo attribuibile al compenso di un singolo soggetto – in qualità di regista, sceneggiatore, attore o altra figura professionale – sia "definito prendendo a riferimento quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, anche avuto riguardo alla natura e tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie". Questo rappresenta un cambiamento rispetto al testo vigente, che stabilisce invece che il credito d'imposta "non possa eccedere" l'importo massimo fissato dal suddetto articolo. In tal modo, la nuova formulazione attribuisce formalmente al decreto ministeriale attuativo il compito di determinare il credito d'imposta massimo concedibile. In secondo luogo, la norma restringe il campo di applicazione esclusivamente alle disposizioni previste dall'articolo 15 della legge richiamata, limitandolo quindi al credito d'imposta destinato alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva.
- Lettera e): all'articolo 26 della legge, viene eliminata la disposizione che riservava contributi selettivi a specifiche categorie di imprese cinematografiche, come start-up e microimprese di nuova costituzione. Con una modifica introdotta nel corso dell'esame alla Camera dei deputati al comma 4 dell'articolo 26, la disposizione in commento, inserisce, tra gli ambiti materiali da disciplinare tramite il decreto ministeriale attuativo delle disposizioni in materia di contributi selettivi, anche la definizione dei criteri, dei meccanismi e delle modalità attraverso cui lo Stato acquisisce, in misura proporzionale al contributo riconosciuto e fino a concorrenza del medesimo contributo, una quota dei proventi dell'opera spettanti al beneficiario, da assegnare allo Stato, per la successiva riassegnazione al Fondo per il cinema e l'audiovisivo, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera.
- Lettera f): viene modificato l'articolo 29 della legge n. 220 del 2016, recante la disciplina del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. In particolare, il citato articolo 29, al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale, costituiva un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche. Il contributo era concesso alle imprese di postproduzione italiane, ivi comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, tenendo altresì conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione. Le opere cinematografiche e audiovisive digitalizzate ai sensi dell'articolo 29 ovvero con risorse comunque provenienti dal Ministero possono essere utilizzate dal Ministero stesso per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali in Italia e all'estero, non aventi finalità commerciali; ora, la disposizione in commento rivitalizza il Piano in questione, rifinanziandolo, a decorrere dall'anno 2025, per una cifra fino a 3 milioni di euro annui (numero 2 della lettera f)). Conseguentemente alla natura permanente che il Piano va in tal modo ad assumere, dalla sua denominazione, contenuta nella rubrica dell'articolo 29, è espunta la parola "straordinario" (numero 1 della lettera f)). Inoltre, si prevede che la disciplina di dettaglio dello stesso Piano, concernente i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato da parte del Ministero, sia definita non più, come previsto dalla normativa vigente, con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, ma direttamente con decreto di quest'ultimo (numero 3 della lettera f)).

- Lettera g): introduce una modifica all'articolo 32 della legge n. 220 del 2016, che reca l'istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive. L'iscrizione al citato Registro, istituito presso il Ministero della cultura, è obbligatoria per le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea. Attraverso il Registro sono assicurate la pubblicità e l'opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori che sono reputati tali a seguito della registrazione sino a prova contraria, la pubblicità sull'assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali nonché sui finanziamenti concessi dall'Unione europea e la pubblicità sull'acquisto, la distribuzione e la cessione di diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo. La disposizione in commento, nello specifico, modifica il comma 7 dell'articolo 32, prevedendo che la disciplina di dettaglio recante le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni, sia demandata non più, come prevede il testo vigente, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ma ad un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle Imprese e del made in Italy.

16. Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative (art. 15)

Al comma 1 dell'articolo in esame, per l'anno finanziario 2025, il Ministero della Cultura è autorizzato a impegnare e pagare le proprie spese, in linea con lo stato di previsione dettagliato nella Tabella n. 14. Tale previsione descrive nel dettaglio le risorse stanziare per il prossimo anno e i relativi capitoli di spesa. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, al comma 2 dell'articolo in esame, a effettuare, tramite propri decreti, modifiche compensative tra i capitoli di bilancio destinati al programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo". Queste variazioni permettono di adattare le risorse disponibili, tra cassa e residui, per una gestione ottimale delle risorse del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, nell'ambito della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del Ministero della Cultura.

Con l'obiettivo di utilizzare le risorse finanziarie in maniera razionale ed efficiente, al comma 3 si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Ministro della Cultura, possa apportare, sempre tramite decreti ministeriali, variazioni tra i capitoli relativi ad acquisti e espropriazioni di beni di interesse pubblico, come immobili e manufatti storici, artistici, archeologici o letterari di pregio. Le relative variazioni saranno notificate alle Commissioni parlamentari competenti e registrate dalla Corte dei Conti. Questi adeguamenti garantiscono il finanziamento per esercitare il diritto di prelazione e acquisire opere rilevanti per il patrimonio culturale nazionale. Al comma 4 dell'articolo in esame, si prevede l'utilizzo del sistema di pagamento denominato "cedolino unico" per garantire il pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'attuazione del piano straordinario di valorizzazione di istituti e luoghi della cultura. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è quindi autorizzato, per il 2025, ad attuare le necessarie variazioni compensative tra i capitoli di bilancio relativi alle competenze accessorie del personale, permettendo di coprire i costi del personale per queste attività straordinarie attraverso piani gestionali specifici.

17. Risorse per il sostegno, la valorizzazione e la tutela dello spettacolo dal vivo (Tabella 14)

Nel corso dell'iter parlamentare, sono state aumentate le risorse destinate al Ministero della Cultura, in particolare nell'ambito della Missione 1 - "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici", e del programma 1.1 - "Sostegno, valorizzazione e tutela dello spettacolo dal vivo". Gli incrementi, previsti per gli anni 2025-2027, ammontano a +2.500.000 euro (per il 2025), +1.500.000 euro (per il 2026), +1.500.000 euro (per il 2027)

Queste risorse aggiuntive sono destinate specificamente al sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Misure in materia di giochi (art. 1, commi 90-91 e 94-96)

A seguito delle modifiche introdotte durante l'esame parlamentare, con decorrenza 1° gennaio 2025:

- vengono modificate le deroghe al divieto di trasferimento dei locali delle sale oggetto delle concessioni del gioco del Bingo (art. 1, comma 636, lett. c) L. 147/2013) per tutto il periodo della proroga che adesso riguardano i concessionari che si trovino nell'impossibilità di mantenere i locali per cause di forza maggiore, per comprovata diseconomia o per fatti non imputabili al concessionario e che si trasferiscano, previa valutazione favorevole dell'ADM, in un altro immobile nella loro disponibilità nello stesso comune ad una distanza minima stradale di 1000 metri dalla sala bingo più vicina ovvero in altro comune ad una distanza minima stradale di 30.000 metri dalla sala bingo più vicina (comma 90);
- il montepremi del Bingo è fissato in una misura compresa tra il minimo del 70 per cento e il massimo del 71 per cento del prezzo di vendita delle cartelle (comma 91);
- è confermata l'effettuazione, nella giornata di venerdì, di una estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superenalotto. Se l'estrazione aggiuntiva cade in un giorno festivo, è posticipata al primo giorno feriale successivo ovvero, in casi eccezionali, anticipata al primo giorno feriale antecedente con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane ADM (comma 94);
- è confermata, alla luce della persistente mancata intesa con le regioni e gli enti locali su un appropriato quadro regolatorio ed economico, la proroga delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2024, come segue (comma 96):
 1. le concessioni relative al Bingo sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026. Ciascun concessionario corrisponde l'importo di 108.000 euro per ciascuna concessione e per ciascun anno di proroga effettuando il versamento all'ADM in due rate di pari importo entro il 31 gennaio e il 30 giugno del 2025 e del 2026;
 2. le concessioni in materia di scommesse sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026. Gli oneri concessori dovuti - pari a 9500 euro annui per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici e a 5.700 euro per i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici -sono versati ad ADM per ciascun anno di proroga in due rate di pari importo entro il 30 aprile e il 31 ottobre del 2025 e del 2026;
 3. le concessioni per la realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento ex art. 110 TULPS, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026. Gli oneri concessori sono versati ad ADM entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 1 ottobre per ciascun anno di proroga e ammontano:
 - a) a 120 euro per ciascun apparecchio che si attiva con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina (art. 110, comma 6, lett. a) TULPS);
 - b) a 4000 euro per ciascun diritto (nulla osta o diritto rilasciato al concessionario) per quelli, facenti parte della rete telematica di ADM, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Con provvedimento di ADM sono definite le garanzie economiche dovute dai concessionari.

2. Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te» (art. 1, commi 102-103)

La disposizione, in considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, incrementa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti di cui all'art. 58, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (comma 102).

Viene altresì incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse, individuati i termini e le modalità di erogazione (comma 103).

3. Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati (art. 1, comma 277-278)

Il limite di spesa relativo ai contratti e agli accordi vigenti per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera - a cui è stata applicata, per effetto del DL 95/2012 (art. 15, comma 14), una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 - rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026 (art. 1, comma 233, L. 213/2023), è ulteriormente incrementato di 0,5 punti percentuali per l'anno 2025 e di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026.

Le risorse per l'ulteriore incremento sopra citato sono destinate anche alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali erogate dalle strutture private accreditate dotate di pronto soccorso.

4. Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici (art. 1, commi 324-326)

La quota di spettanza sul prezzo di vendita delle specialità medicinali come definite dall'art. 8, comma 10, della legge 537/1993, è confermata nelle seguenti percentuali (comma 324):

- del 66% per le aziende farmaceutiche;
- del 3,65 % per i grossisti.

La maggiorazione attribuita ai grossisti (0,65% rispetto a quanto stabilito dall'art. 11, comma 6, del DL 78/2010) è da intendersi quale quota non contendibile e non cedibile a titolo di sconto ad alcun soggetto appartenente alla filiera del farmaco (comma 325).

La quota pari a euro 0,05 per ogni confezione di farmaco di classe a) distribuita a favore delle farmacie territoriali nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 è adesso destinata non più ai soggetti che operano la distribuzione all'ingrosso di medicinali, ma alle aziende farmaceutiche e limitatamente ai farmaci con prezzo fino a 10 euro (comma 326).

5. Acquisizione e gestione dei dispositivi medici nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN) (art.1, commi 329-331)

Vengono introdotte importanti misure volte a razionalizzare la spesa sanitaria, con un focus particolare sull'acquisizione e gestione dei dispositivi medici nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Le principali disposizioni includono l'istituzione di un programma di valutazione delle tecnologie sanitarie (*Health Technology Assessment* - HTA), la razionalizzazione degli acquisti e la rinegoziazione dei contratti, nonché un obbligo di verifica annuale da parte delle Regioni. Di seguito i principali punti trattati:

- il comma 329 conferma l'attuazione del Programma Nazionale di *Health Technology Assessment* (HTA) -richiamato dall'art. 3-bis DL 51/2023-, che si pone come strumento per la valutazione delle tecnologie sanitarie, con un focus particolare sui dispositivi medici. L'obiettivo principale è introdurre nel SSN solo le tecnologie efficaci e efficienti, in linea con le necessità sanitarie del Paese, riducendo sprechi e ottimizzando l'impiego delle risorse pubbliche. Questo sistema seleziona le tecnologie da acquisire sulla base di evidenze scientifiche, con l'intento di migliorare la qualità dei servizi e contenere i costi derivanti dall'acquisizione di dispositivi inadeguati o inefficaci. La normativa estende la valutazione centralizzata anche alle regioni, rafforzando la trasparenza e l'efficacia delle decisioni. L'implementazione del programma è prevista a partire dal 1° gennaio 2026, quando le

amministrazioni pubbliche dovranno seguire questo processo per l'approvazione delle nuove tecnologie;

- viene confermato il limite massimo di spesa per i dispositivi medici pari al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard (art.9-ter, comma 1, lett.b), DL 78/2015). Ciò mira a contenere l'espansione della spesa, riducendo inefficienze e garantendo un uso coerente delle risorse disponibili. Le amministrazioni pubbliche saranno obbligate a pianificare e gestire gli acquisti in modo strategico per non superare i limiti di spesa, aumentando l'efficienza nella gestione del denaro pubblico. Inoltre, viene previsto che le amministrazioni possano rinegoziare i contratti in essere per la fornitura di dispositivi medici, al fine di ridurre i costi unitari e allineare i volumi d'acquisto alle reali necessità del SSN. Questa rinegoziazione contribuirà a rendere il processo di approvvigionamento più trasparente e competitivo. Un altro elemento importante introdotto è l'obbligo di codifica unica per i dispositivi medici, che entrerà in vigore nel 2026, semplificando la gestione e migliorando la tracciabilità degli acquisti. L'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici, istituito presso il Ministero della salute verrà ridenominato "Osservatorio nazionale sui dispositivi medici" e verificherà, dal 1° gennaio 2026, la coerenza dei prezzi posti a base d'asta rispetto sia ai prezzi di riferimento definiti dall'ANAC che rispetto ai prezzi unitari disponibili nel flusso dei consumi del nuovo sistema informativo nazionale e ne pubblica mensilmente le risultanze in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero (co. 330).
- viene imposto alle Regioni l'obbligo di verificare annualmente il rispetto dei limiti di spesa per i dispositivi medici e l'attuazione del programma HTA. Le Regioni dovranno predisporre una relazione annuale da inviare al Ministero della Salute, per valutare l'allineamento delle spese alle normative vigenti e la corretta applicazione delle misure di razionalizzazione. Questa responsabilizzazione diretta delle Regioni mira a garantire che la gestione delle risorse destinate al SSN avvenga in modo trasparente e responsabile. Il monitoraggio annuale delle spese stimola una pianificazione più accurata e una gestione più efficiente dei fondi, riducendo il rischio di abusi o errori. Inoltre, il controllo sulle spese dovrebbe avere effetti positivi sulla puntualità dei pagamenti alle aziende fornitrici, poiché la trasparenza e la regolamentazione dei processi d'acquisto dovrebbero ridurre i ritardi amministrativi (comma 331).

6. Fondo per la prevenzione di malattie cardiovascolari ed oncologiche e per l'acquisto di defibrillatori (art. 1, commi da 392 a 394)

I commi da 392 a 394 istituiscono un Fondo per incentivare i programmi di *screening* e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l'acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese. Il Fondo ha una dotazione pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Giubileo (art. 1, commi 496 e 497)

Confermata la disposizione che prevede l'autorizzazione di spesa, per l'anno 2025, di complessivi 88 milioni di euro per il finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, così ripartiti:

- a) 37 milioni di euro per il finanziamento dei maggiori costi connessi all'organizzazione e all'allestimento dei grandi eventi giubilari a cura di Società Giubileo S.p.a.;
- b) 16,5 milioni di euro connessi all'organizzazione e all'allestimento di eventi minori a cura di Roma Capitale;
- c) 34,5 milioni di euro per la Regione Lazio per il finanziamento dei maggiori costi connessi all'accoglienza dei pellegrini per le attività di competenza.

Viene altresì incrementata di 7 milioni di euro per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa per interventi in conto capitale, già di 70 milioni di euro per il medesimo anno sempre in relazione allo svolgimento dell'evento giubilare, prevista al secondo periodo dell'art.1 comma 488 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024).

8. Istituzione dell'organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse alle quote latte (art. 1, comma 554)

Viene introdotto un nuovo articolo al decreto Salva infrazioni (DL 69/2023) finalizzato a dare attuazione al pronunciamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito alle disposizioni italiane ritenute non conformi al diritto dell'UE per quanto riguarda la gestione del regime delle quote latte, in particolare per quanto riguarda le quote debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

La nuova disposizione prevede l'istituzione, presso il MASAF, di un organismo collegiale con scopi conciliativi e transattivi riguardo ai contenziosi in atto relativi alle posizioni debitorie pendenti e connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, relative alle campagne lattiere nei periodi dal 1995/96 al 2008/09, iscritte al Registro nazionale dei debiti istituito presso l'AGEA. L'organismo (composto da un presidente magistrato, un avvocato dello Stato e un dirigente dell'AGEA nominati con decreto e con incarico per tre anni) ha il potere di definire in via transattiva, su istanza di parte, le posizioni debitorie di cui sopra, previa verifica dei requisiti di ammissibilità dell'istanza, formulando una proposta transattiva e non novativa, avvalendosi dei competenti uffici dell'AGEA, secondo le seguenti modalità:

- applicazione delle nuove basi di calcolo prescritte dai commi 2 e 3, art. 10-*bis*, DL 69/2023, quindi con modalità diverse a seconda della campagna lattiera, sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti dall'AGEA;
- applicazione di una riduzione del prelievo dovuto nella misura massima dello 0,3 per cento annuo a partire dall'anno successivo alla campagna lattiera di riferimento del debito, elevabile fino allo 0,5 per cento per i produttori in attività alla data di presentazione dell'istanza;
- applicazione di una riduzione degli interessi dovuti, ai sensi del comma 3 dell'art. 10-*bis* citato, nella misura massima del 50 per cento.

La proposta transattiva, la cui efficacia è subordinata alla rinuncia a tutti i contenziosi inerenti ai debiti oggetto della proposta, pendenti in ogni stato e grado dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, e all'espressa acquiescenza a eventuali sentenze per le quali, alla data della proposta, non sono ancora scaduti i termini di impugnazione, viene trasmessa alla parte interessata dall'organismo di conciliazione entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.

L'istante, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta transattiva, può:

1. comunicare l'accettazione;
2. domandare di essere audito dall'organo collegiale;
3. comunicare la non accettazione della proposta.

In caso di accettazione, l'organismo trasmette all'istante, per la firma digitale, un verbale contenente la proposta unitamente alle due condizioni di cui sopra (rinuncia ai contenziosi e acquiescenza a eventuali sentenze). L'istante, entro 15 giorni, rinvia il verbale sottoscritto e corrisponde la somma quantificata in sede transattiva entro 120 giorni dalla ricezione del verbale sottoscritto.

Nel caso in cui l'istante chieda di essere audito dall'organo collegiale, può produrre nuovi elementi attinenti alla riduzione della produzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari causata da calamità naturali, fattori economici imprevedibili, situazioni sanitarie eccezionali, elementi di perdurante crisi internazionale incidente sull'approvvigionamento delle risorse. Tenuto conto di tali elementi, l'organismo collegiale può formulare una nuova proposta transattiva prevedendo una riduzione del dovuto fino al 10 per cento rispetto all'ammontare precedentemente stabilito. Entro 10 giorni l'istante può accettare la nuova proposta, secondo le modalità sopra descritte.

In caso di rifiuto o di inutile decorso del termine di 30 giorni, l'istante decade dalla possibilità di accedere alla transazione e ai relativi benefici e restano dovute, quindi, le somme iscritte nel Registro nazionale dei debiti.

Le procedure di riscossione e di recupero dei debiti sono sospese per il periodo che va dalla data di presentazione dell'istanza al decorso del termine di 120 giorni entro cui corrispondere la somma quantificata in sede transattiva. Tuttavia, le procedure di riscossione e recupero sono riattivate in caso di mancata conclusione della transazione, a partire dalla data di ricezione del verbale di esito negativo della transazione.

L'AGEA è il soggetto responsabile di trasmettere tempestivamente e in via telematica all'agente della riscossione dei provvedimenti relativi alla sospensione della riscossione e alla sua eventuale revoca.

9. Concorso delle forze armate nel controllo del territorio per gli anni 2025, 2026 e 2027 (art. 1, commi da 625 a 629)

Confermata la proroga fino al 2027 dell'impiego di un contingente di 6000 unità di personale delle Forze armate nell'operazione "Strade sicure", per la vigilanza di diti ed obiettivi sensibili nonché dell'impiego di un ulteriore contingente di 800 unità per il controllo e la sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie - operazione "Stazioni sicure"-.

10. Disposizioni a favore dei comuni per la gestione dei beni confiscati (art. 1, co. 809-811)

Al fine di promuovere il recupero degli immobili confiscati alla criminalità e acquisiti al patrimonio indisponibile degli enti locali, il comma 809, introdotto nel corso dell'iter parlamentare, assegna contributi per investimenti nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che, al 31 dicembre 2025, risultano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ed hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti.

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune e le modalità attuative del saranno determinate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Mef, da adottare entro il 31 gennaio 2026.

11. Modifiche in materia di contributo unificato (art.1, comma 812)

La disposizione che aveva introdotto (art. 105) nuove regole in materia di estinzione del processo per omesso o parziale pagamento del contributo unificato, è stata integralmente modificata durante l'esame parlamentare.

In particolare (comma 812), viene modificato il TU delle disposizioni in materia di spese di giustizia (DPR 115/2002) disponendo che:

- la parte che fa istanza per la ricerca telematica dei beni da pignorare è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato;
- fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo di 43 euro o il minor contributo dovuto per legge;
- nei procedimenti civili, in caso di mancato pagamento entro 30 giorni dall'iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l'obbligo di pagamento, l'ufficio o la società Equitalia Giustizia spa, procede all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della sanzione amministrativa pari al settanta per cento della maggiore imposta dovuta;
- è abrogato l'art. 289 che destinava alla cassa di previdenza dei cancellieri, lo 0,9 per cento sui crediti recuperati relativi alle spese processuali civili e penali e alle pene pecuniarie.

12. Modifiche alle norme di attuazione del codice del processo amministrativo (art.1, co. 813)

Per consentire lo spedito svolgimento del giudizio amministrativo, secondo quanto disposto dalla disposizione in materia di criteri per la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte (art. 13-ter, Allegato 2, DLgs. 104/2010), si dispone che:

- indipendentemente dall'esito del giudizio, la parte che in qualsiasi atto del processo amministrativo superi, senza previa autorizzazione, i limiti dimensionali stabiliti per la redazione degli atti processuali, può essere tenuta al pagamento di una somma fino al doppio del contributo unificato previsto in aggiunta al contributo già versato;
- il giudice determina l'entità della somma sopra citata tenendo conto dell'entità del superamento nonché della complessità e della dimensione degli atti o della sentenza impugnati;
- il gettito delle sanzioni pecuniarie sopra citate è versato al bilancio dello Stato.

13. Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica (art. 1, commi da 856 a 859)

Nel corso dell'iter parlamentare è stata soppressa la disposizione – art 112 DDL originario - che prevedeva la presenza di un rappresentante del Mef nei collegi di revisione o sindacali di società, enti, organismi e fondazioni che ricevono contributi di entità significativa da parte dello Stato, pari ad almeno 100 mila euro.

Il testo approvato prevede ora che, **in caso di società, enti, organismi e fondazioni**, siano gli organi di controllo – anche in forma monocratica, già costituiti o da costituire per il rispetto della presente disposizione – ad effettuare le apposite attività di verifica intese ad accertare che l'utilizzo dei contributi "di entità significativa" a carico dello Stato, ricevuti anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, sia avvenuto "nel rispetto delle finalità per le quali i medesimi sono stati concessi" e ad inviare annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate. La determinazione della "entità significativa" che, nel testo originario del disegno di legge, era individuata in "almeno 100 mila euro", sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio.

Per quanto riguarda **le Amministrazioni pubbliche** il comma 856 dispone che siano i rappresentanti designati dai Ministeri di competenza – in luogo dei "rappresentanti del MEF (come previsto nel DDL originario) – ad assicurare, nello svolgimento dei compiti loro assegnati dalla legislazione vigente, il monitoraggio della spesa e il resoconto delle risultanze delle verifiche effettuate, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in modo conforme alle direttive individuate dal Mef, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in accordo con l'ordinamento dell'UE.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, **le misure di contenimento della spesa pubblica per l'acquisto di beni e servizi** viene estesa alle società, enti, organismi e fondazioni di cui sopra, ai soggetti, cioè, che ricevono un contributo finanziario significativo dallo Stato. In particolare, questi soggetti, a partire dal 2025 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023. Nel corso dell'iter parlamentare è stato specificato che, per le sole **fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri di tradizione**, gli esercizi finanziari di riferimento sono limitati agli anni 2022 e 2023.

Al fine di rafforzare l'attività di controllo amministrativo-contabile da parte dei revisori dei conti e perseguire la migliore allocazione delle risorse disponibili presso **le istituzioni scolastiche**, il comma 859 attribuisce il compito di svolgere ulteriori verifiche sulla base delle indicazioni predisposte dal Ministero dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Mef, ai revisori dei conti delle istituzioni scolastiche e, a decorrere dal 2025, ne incrementa i compensi.

14. Assegnazione agli organi dell'Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per delitti tributari (art. 1, comma 868)

Con una modifica dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, recante disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, si prevede che i beni sottoposti a confisca nell'ambito dei procedimenti per reati tributari, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere assegnati agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta.